



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Rapporto sulla strategia svizzera in materia di attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani

Rapporto del Consiglio federale in adempimento
del postulato 12.3503, Alec von Graffenried,
14 dicembre 2012

del 9 dicembre 2016

Sommario

1	Compendio	4
2	Introduzione.....	4
3	Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani	5
4	Posizione del Consiglio federale nei confronti dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.....	5
4.1	Aspetti generali	5
4.2	Contesto svizzero.....	6
4.3	Posizione e aspettative del Consiglio federale	7
5	Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani.....	10
5.1	Obiettivo del PAN.....	10
5.2	Struttura del PAN	10
5.3	Ruolo dello Stato e delle imprese	11
5.4	Approccio <i>smart mix</i>	11
5.5	Responsabilità delle imprese	11
5.6	Rapporto con il documento programmatico sulla CSR del Consiglio federale	12
	Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani	12
5.7	Pilastro 1: obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani.....	13
5.7.1	Principi fondativi.....	13
5.7.2	Principi operativi: misure relative alla legislazione e alla politica dell'informazione	13
5.7.3	Nesso tra Stato ed economia.....	23
5.7.4	Rispetto dei diritti umani da parte delle imprese nelle zone di conflitto	28
5.7.5	Coerenza politica	30
5.8	Pilastro 3: accesso al rimedio	37
5.8.1	Principio fondativo.....	37
5.8.2	Principi operativi: meccanismi giudiziari statali.....	38
5.8.3	Principi operativi: meccanismi di denuncia statali a carattere extragiudiziario	40
5.8.4	Principi operativi: meccanismi di denuncia non statali	41
6	Attuazione, accompagnamento e revisione del piano d'azione	43
6.1	Attuazione	43
6.2	Accompagnamento	43
6.3	Aggiornamento e revisione	44
7	Appendice: panoramica dell'attuazione	45

1 Compendio

Il presente rapporto e il piano d'azione nazionale (PAN) per l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani in esso contenuto sono stati elaborati in adempimento del postulato 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera. Il documento chiarisce la posizione e le aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese e con l'ausilio di 50 strumenti politici illustra la strategia scelta dalla Svizzera per dare attuazione ai Principi guida. Il PAN mira a rafforzare la tutela dei diritti umani nel quadro delle attività economiche. Esso consente inoltre al Consiglio federale di comunicare le sue aspettative nei confronti delle imprese, sensibilizzare il tessuto economico privato in merito alla tematica dei diritti umani, rafforzare la collaborazione con le imprese e migliorare la coerenza delle attività statali. Il PAN non introduce nuove misure giuridicamente vincolanti. Nell'intento di accompagnarne l'attuazione, il DFAE e il DEFR istituiscono, in collaborazione con le varie parti interessate, un apposito gruppo composto da sei rappresentanti dei gruppi d'interesse. Il PAN sarà rielaborato a scadenza quadriennale nel quadro delle varie legislature.

2 Introduzione

In adempimento del postulato 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera, il Consiglio federale sottopone al Parlamento il presente rapporto e il Piano d'azione nazionale (PAN) per l'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani in esso contenuto. Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre all'Assemblea federale una strategia di applicazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (di seguito denominati Principi guida dell'ONU) in Svizzera. Tale strategia (PAN) dovrà comprendere segnatamente i seguenti elementi (cfr. testo del postulato 12.3503):

1. *integrazione del cambio di paradigma derivante dal framework «protect, respect, remedy» di John Ruggie e pertanto ridefinizione del concetto di responsabilità sociale e ambientale delle imprese;*
2. *un descrittivo dei provvedimenti secondo Ruggie che il Consiglio federale intende attuare al fine di tutelare i diritti dell'uomo e definire i mezzi necessari alle vittime di violazioni dei diritti dell'uomo per poter accedere con maggior facilità alla giustizia, sporgere denuncia ed esigere un risarcimento;*
3. *misure volte a risolvere l'attuale conflitto d'interessi nelle strategie politiche della Confederazione, segnatamente tra gli obiettivi di promozione dell'economia estera e gli obiettivi di protezione dei diritti dell'uomo.*

I Principi guida delle Nazioni Unite elaborati dal professor John Ruggie sono stati adottati all'unanimità dal Consiglio dei diritti umani dell'ONU nel 2011. Frutto di dibattiti sulle norme di diritto internazionale pubblico, sui principi guida politici e sulle regolamentazioni esistenti, costituiscono il primo quadro di riferimento applicabile alle imprese e ai diritti umani, riconosciuto a livello internazionale. Chiarendo i ruoli complementari degli Stati e delle imprese in materia di tutela e rispetto dei diritti umani nel quadro delle attività economiche, l'adozione dei Principi guida dell'ONU ha introdotto un nuovo paradigma.

La Svizzera s'impegna in favore della tutela dei diritti umani. Per mezzo del presente piano d'azione nazionale per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU contribuisce a garantire che le imprese rispettino i diritti umani anche all'estero. Il rapporto traccia un quadro dei provvedimenti attuali e futuri volti a tutelare i diritti umani nell'ambito delle attività economiche e a garantire l'accesso alla giustizia per le vittime di violazioni dei diritti umani al fine di facilitare l'ottenimento di un risarcimento. L'attuazione dei Principi guida dell'ONU servirà inoltre a rafforzare la collaborazione tra i servizi federali interessati e la coerenza politica. Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato 12.3503 e propone di toglierlo dal ruolo.

3 Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani

Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite ha adottato all'unanimità i Principi guida dell'ONU nel giugno 2011¹. Tali principi poggiano sulla consapevolezza che le attività delle imprese non generano solo investimenti, posti di lavoro e sviluppo economico, ma in determinate situazioni possono creare anche effetti collaterali indesiderati. Tale percezione è stata rafforzata dal processo di globalizzazione in atto negli ultimi decenni e dalla reazione delle autorità politiche a livello nazionale e internazionale, giudicata in parte insufficiente².

Il dispositivo contiene 31 principi e si fonda su 3 pilastri:

1. Obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani: il primo pilastro (principi guida 1-10) sottolinea l'obbligo che compete a ogni Stato di adottare misure appropriate per proteggere la popolazione dalle violazioni dei diritti umani commesse anche da attori privati, imprese incluse. Lo Stato può agire tramite leggi, incentivi e misure di promozione.
2. Responsabilità delle imprese: il secondo pilastro (principi guida 11-24) descrive la responsabilità a carico delle imprese di rispettare i diritti umani. A tal fine le imprese devono usare la dovuta diligenza richiesta dalle circostanze.
3. Accesso al rimedio: il terzo pilastro (principi guida 25-31) illustra la responsabilità che gli Stati e le imprese hanno di vigilare al fine di garantire alle persone interessate l'accesso a misure di rimedio efficaci tramite il ricorso a strumenti giudiziari ed extragiudiziari.

4 Posizione del Consiglio federale nei confronti dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani

4.1 Aspetti generali

La Confederazione ha partecipato al finanziamento e all'elaborazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

I Principi guida dell'ONU rappresentano una tappa importante del processo che mira a colmare le lacune in materia di buongoverno (*governance gaps*). Definiscono il quadro politico internazionale dell'obbligo di protezione degli Stati e della responsabilità delle imprese in materia d'impatto dell'attività economica sui diritti umani. Frutto di un ampio processo di consultazione protrattosi per sei anni sotto la guida dell'allora relatore speciale dell'ONU John Ruggie, i Principi guida dell'ONU godono di un ampio riconoscimento tra i Governi e le organizzazioni del mondo economico e della società civile. I Principi guida dell'ONU sono stati integrati in numerosi altri processi e standard

¹ Risoluzione A/HRC/RES/17/4 del 16.6.2011.

² John Ruggie, autore dei Principi guida dell'ONU, descrive come segue le premesse del suo mandato: «La causa della crisi odierna nel rapporto tra mondo degli affari e diritti umani è il vuoto di governance, creato dalla globalizzazione, tra lo scopo e l'impatto delle forze e degli attori economici e la capacità delle società di gestirne le conseguenze negative». Cfr. Ruggie (2008), *Protect, Respect and Remedy: a Framework for Business and Human Rights*, A/HRC/8/5, p. 3.

nazionali e internazionali³. L'ampia accettazione dei Principi guida dell'ONU riflette l'esistenza di un'interpretazione internazionale comune del tema imprese e diritti umani nonché dei relativi obblighi a carico dello Stato, e favorisce inoltre l'elaborazione di regole del gioco eque a livello internazionale. Il Consiglio federale ritiene che l'attuazione dei Principi guida dell'ONU fornisca un contributo importante allo sviluppo sostenibile. Il presente piano d'azione nazionale concorre all'attuazione all'Agenda 2030⁴.

4.2 Contesto svizzero

La libertà economica (art. 27 Cost.) e la libertà contrattuale sono componenti essenziali dell'ordinamento economico svizzero. Quest'ultimo è definito dalla Costituzione ed è integrato da altri diritti fondamentali e componenti sociali (libertà d'associazione e partenariato sociale). Esistono pertanto solide condizioni quadro che consentono di garantire l'attuazione dei diritti del lavoro e dei diritti umani. Il partenariato sociale e il diritto di negoziazione collettiva sono meccanismi essenziali per mantenere la pace sociale in Svizzera e assicurare buone condizioni di lavoro.

Ovunque le imprese svizzere hanno fama di essere all'avanguardia nello sviluppo del mercato globale e nella creazione di posti di lavoro e prosperità. Un elevato numero di tali imprese ritiene che il rispetto dei diritti umani rivesta un'importanza strategica nel quadro della propria attività (p. es. vantaggi competitivi, posizionamento sul mercato, aumento della produttività e prevenzione dei rischi reputazionali). Un numero crescente d'impresе si assume consapevolmente la propria responsabilità in materia di diritti umani. Impresе e gruppi d'interesse della società civile si impegnano a sostenere e promuovere il rispetto dei diritti umani attraverso i varie attività. Il rispetto dei diritti umani è parte integrante delle attività di numerose impresе nel quadro della loro gestione aziendale responsabile (*Corporate Social Responsibility, CSR*)⁵. Un gruppo di banche universali attive sul piano internazionale, il cosiddetto Thun Group, ha ad esempio elaborato un documento di discussione sull'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su impresе e diritti umani nel settore bancario⁶. Esponenti della società civile partecipano inoltre attivamente alla tavola rotonda sui diritti umani nel turismo⁷.

Anche le organizzazioni mantello dell'economia seguono attivamente la tematica dei diritti umani, aderiscono ai Principi guida dell'ONU e sono pronte al dialogo. In tal modo forniscono un contributo

³ Ne sono un esempio le direttive di organizzazioni internazionali quali le Linee guida OCSE destinate alle impresе multinazionali, le Linee guida ISO 26000 sulla responsabilità sociale o gli standard di performance della Società finanziaria internazionale del gruppo della Banca mondiale. I Principi guida dell'ONU sono stati recepiti in varie iniziative multilaterali quali il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC), i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti dell'uomo o i Principi dell'Equatore per il settore finanziario. Lo scorso 2.3.2016 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha inoltre adottato le raccomandazioni rivolte agli Stati membri in materia di diritti umani e impresе.

⁴ L'attuazione dei Principi guida delle Nazioni Unite su impresе e diritti umani contribuisce in particolare al raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile 8, 10, 12 e 17. Obiettivo 8: promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti. Obiettivo 10: ridurre le disuguaglianze all'interno dei e fra i Paesi. Obiettivo 12: garantire modelli di consumo e produzione sostenibili. Obiettivo 17: rafforzare le modalità di attuazione e rilanciare il partenariato globale per lo sviluppo sostenibile.

⁵ L'opuscolo di *economisuisse* e *Swissholding* dedicato alla CSR dal punto di vista delle impresе riporta esempi aziendali positivi: www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Archiv_Publikationen-Publikation/Corporate_Social_Responsibility_aus_Sicht_der_Unternehmen.pdf (d/f).

⁶ www.skmr.ch/de/themenbereiche/wirtschaft/artikel/un-leitprinzipien-banken.html (d/f).

⁷ www.fairunterwegs.org/news-medien/im-fokus/menschenrechte/roundtable-menschenrechte-im-tourismus/ (d).

importante all'attuazione dei Principi guida dell'ONU⁸. Il Consiglio federale riconosce tali sforzi.

Un comportamento responsabile delle imprese lungo tutta la catena di approvvigionamento un criterio sempre più rilevante agli occhi di numerosi consumatori in Svizzera.

Molte imprese svizzere devono fronteggiare simultaneamente numerose sfide e in particolare garantire la propria competitività sui mercati internazionali in un contesto economico caratterizzato dal franco forte e dall'attuazione della Riforma III dell'imposizione delle imprese e dell'iniziativa «Contro l'immigrazione di massa». Nel contempo le imprese devono investire in nuove tecnologie e nelle risorse di personale e creare posti di lavoro dignitosi e qualificati in Svizzera e nel resto del mondo. In tale contesto il Consiglio federale può sostenere le PMI aiutandole ad assumersi la propria responsabilità in materia di diritti umani (cfr. SP 6 nel capitolo 5.7.2) e vigilare affinché gli oneri amministrativi e finanziari non siano sproporzionati.

L'articolo 54 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.) sancisce che nell'ambito degli affari esteri la Confederazione si adoperi tra l'altro per far rispettare i diritti umani. L'articolo 35 della Costituzione stabilisce invece che i diritti fondamentali debbano improntare l'intero ordinamento e quindi anche il diritto privato, il diritto penale e il diritto economico. In virtù dell'articolo 35 capoverso 3 della Costituzione federale, le autorità devono provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati e quindi anche nell'economia privata. L'articolo 35 capoverso 3 della Costituzione federale risulta pertanto rilevante per le imprese che operano a livello internazionale e hanno un legame con l'ordinamento giuridico svizzero (p. es. perché hanno la sede in Svizzera, percepiscono prestazioni dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni o eseguono mandati all'estero per conto di autorità svizzere). A oggi la legislazione svizzera non prevede tuttavia alcun obbligo di diligenza generale e giuridicamente vincolante in materia di diritti umani per le imprese. Il Consiglio federale si adopera in favore di un meccanismo di diligenza su base volontaria (cfr. SP 1)⁹.

4.3 Posizione e aspettative del Consiglio federale

I Principi guida dell'ONU distinguono tre diverse tipologie d'impatti negativi che le imprese possono avere sui diritti umani:

1. le imprese possono violare esse stesse i diritti umani tramite la loro attività;
2. le imprese possono contribuire alla violazione dei diritti umani tramite la loro attività;
3. le imprese possono essere coinvolte in violazioni dei diritti umani nel quadro delle loro relazioni commerciali, senza contribuirvi esse stesse.

Le imprese che hanno sede e/o operano in Svizzera devono assumersi la loro responsabilità in materia di diritti umani. A tal fine possono basarsi sul secondo pilastro dei Principi guida dell'ONU e sul capitolo «Diritti umani» delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali¹⁰. In tale

⁸ http://www.swissholdings.ch/fileadmin/kundendaten/Dokumente/Themen_sowie_Anlagen_News/Aktuell-Grundlagenbericht_SwissCode-nur-d.pdf (d)

⁹ Le imprese possono fare riferimento alle direttive di organizzazioni internazionali quali le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, le Linee guida ISO 26000 per la responsabilità sociale o gli standard di performance della Società finanziaria internazionale del gruppo della Banca mondiale. I Principi guida dell'ONU sono stati inoltre recepiti in varie iniziative multilaterali quali il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC), i Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani (VP) o i Principi dell'Equatore per il settore finanziario.

¹⁰ Cfr. p. es. Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, OCSE, 2011, cap. IV, la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, i principi sui diritti dell'infanzia e le imprese, il Patto mondiale ONU (UN Global Compact) nonché le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

ottica fungono da base la guida dell'ONU all'attuazione del secondo pilastro *The corporate responsibility to respect human rights*¹¹ nonché le direttive settoriali o tematiche pertinenti¹². Onde far fronte al loro dovere di diligenza, le imprese esposte a rischi particolarmente elevati in materia di diritti umani devono definire principi e procedure aziendali per il campo di attività interessato. L'attuazione concreta dipende da fattori quali le dimensioni aziendali e il tipo di attività svolta (settore economico, area geografica ecc.). Occorre inoltre tenere conto delle circostanze concrete e delle possibilità delle PMI. Il Consiglio federale sostiene gli sforzi intrapresi in tal senso dalle imprese e in particolare dalle PMI garantendo che i costi e i compiti amministrativi restino proporzionati. Ai fini dell'attuazione, a seconda dell'attività svolta e della categoria aziendale di appartenenza, le imprese possono avvalersi di vari strumenti:

- meccanismi di diligenza in materia di diritti umani (principi guida 17-21): (1) identificazione dei rischi/impatti potenziali ed effettivi, (2) provvedimenti per minimizzarli, (3) controllo delle misure adottate e (4) rapporto sulle attività svolte e sui rischi identificati;
- impegno a livello di politica aziendale (principio guida 16): chiaro impegno a rispettare i diritti umani formulato ai massimi livelli dell'impresa;
- rimedio (principio guida 22): introduzione di procedure di ricorso e cooperazione in tale ambito tramite procedure legittime;
- consultazione dei gruppi d'interesse (principio guida 18): ricorso a strumenti di consultazione nei confronti dei gruppi potenzialmente danneggiati e di altre parti interessate (p. es. i gruppi vulnerabili come i bambini).

Le raccomandazioni formulate nel presente rapporto e nel piano d'azione nazionale in esso contenuto forniscono alle imprese un quadro di riferimento per le loro attività di attuazione dei Principi guida dell'ONU¹³.

Conformemente al secondo pilastro dei Principi guida dell'ONU e al capitolo sui diritti umani delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, le imprese che hanno sede e/o operano in Svizzera devono rispettare i diritti umani in tutte le loro attività commerciali, a prescindere dal luogo in cui operano¹⁴. Di conseguenza tali imprese sono tenute a prevenire ogni impatto negativo sui diritti umani¹⁵.

La responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani riguarda i diritti umani internazionalmente riconosciuti e in particolare i diritti umani e i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici dell'ONU, dal Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali dell'ONU, dai principi relativi ai diritti

¹¹ OHCHR (2012), *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*.

¹² Una panoramica delle varie direttive è consultabile al sito <https://www.business-humanrights.org/>.

¹³ Le aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese sono basate sul secondo pilastro dei Principi guida dell'ONU e sul capitolo IV delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali. Sono inoltre in linea con le spiegazioni dettagliate dell'ONU sull'attuazione del secondo pilastro. Cfr: OHCHR (2012), *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf.

¹⁴ Conformemente ai Principi guida dell'ONU, le imprese che hanno sede in Svizzera devono garantire che anche le loro filiali rispettino i diritti umani (cfr. *The Corporate Responsibility to Respect Human Rights: An Interpretive Guide*, p. 22, http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf).

¹⁵ Principi guida dell'ONU, principio guida 11, e capitolo IV delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/OE-CD-Guidelines.html.

fondamentali delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)¹⁶ e dalla Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale¹⁷. Per la Svizzera rivestono inoltre grande importanza i meccanismi regionali del Consiglio d'Europa¹⁸ e in particolare la Convenzione europea dei diritti dell'uomo e i suoi Protocolli addizionali. A seconda delle circostanze, le imprese devono rispettare norme supplementari, soprattutto in riferimento a gruppi vulnerabili della popolazione (cfr. Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, linea guida n. 40). Rientrano in tale categoria ad esempio le convenzioni sui diritti dei popoli indigeni, delle donne, delle minoranze, dei bambini, delle persone con disabilità nonché dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie¹⁹. Il Consiglio federale si attende inoltre che nelle situazioni di conflitto armato le imprese rispettino le norme del diritto internazionale umanitario²⁰. Se la legislazione locale non corrisponde alle norme internazionali, il Consiglio federale raccomanda alle imprese di attenersi comunque a tali norme²¹.

Le imprese svizzere devono svolgere le proprie attività in modo da non avere impatti negativi sui diritti umani e devono cercare di prevenire eventuali impatti negativi direttamente collegati alle loro attività in virtù di un rapporto commerciale²².

Sulle imprese grava pertanto anche una responsabilità perlomeno indiretta per i rapporti commerciali attraverso i quali contribuiscono a violare i diritti umani o attraverso i quali possono essere coinvolte in un modo o nell'altro in tali violazioni. Il termine «rapporti commerciali» che figura nei Principi guida dell'ONU include i rapporti con i partner commerciali (catena di approvvigionamento inclusa) e con qualunque altra entità statale o non statale direttamente collegata alle attività, ai prodotti o ai servizi dell'impresa²³.

¹⁶ Le otto convenzioni fondamentali dell'OIL comprendono i seguenti principi: libertà di associazione e diritto di negoziazione collettiva, abolizione del lavoro forzato, abolizione del lavoro minorile e divieto di discriminazione in materia di impiego e nelle professioni.

¹⁷ http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-rome/documents/publication/wcms_152553.pdf.

¹⁸ <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/organizzazioni-internazionali/consiglio-europa.html>.

¹⁹ Cfr.

(1) Dichiarazione sui diritti dei popoli indigeni: http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_it.pdf

(2) Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19650268/index.html>

(3) Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983322/index.html>

(4) Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19840309/index.html>

(5) Convenzione sui diritti del fanciullo: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19983207/index.html>

(6) Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie: <https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/organizzazioni-internazionali/nu/onu-diritti-dell-uomo/rapporti-stati/convenzione-lavoratori-migranti.html>.

²⁰ Cfr. principio guida 12.

²¹ Cfr. principio guida 23.

²² Cfr. principio guida 13; Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali, capitolo IV, n. 3.

²³ Cfr. **commento al** principio guida 13.

5 Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani

Il Consiglio federale presenta un piano d'azione nazionale (PAN) tramite il quale adempie il suo obbligo di protezione e di garanzia di accesso a misure di rimedio statali in materia d'impresa e diritti umani (pilastri 1 e 3 dei Principi guida dell'ONU). Il secondo pilastro dei Principi guida dell'ONU concerne la responsabilità delle imprese in materia di rispetto dei diritti umani e pertanto non viene trattato in modo diretto nel presente PAN. Il primo pilastro contiene comunque numerosi elementi decisivi ai fini dell'attuazione del secondo. Il PAN tratta la questione dell'influenza dello Stato sulla responsabilità delle imprese nell'ambito del primo pilastro (responsabilità dello Stato).

Il Consiglio federale vede l'attuazione dei Principi guida dell'ONU come un processo continuo da adeguare a sfide in costante evoluzione. Tale processo fornisce un contributo determinante alla prevenzione o alla soluzione di eventuali conflitti d'interesse tra la politica dei diritti umani e la politica economica estera della Svizzera. Il presente PAN deve essere esaminato e aggiornato a scadenza quadriennale. In sede di redazione del piano, il Consiglio federale ha fatto tesoro delle esperienze maturate da altri Stati europei e si è basato sulla guida relativa ai PAN redatta dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Vari gruppi d'interesse esterni all'Amministrazione federale sono stati consultati a più riprese nel quadro del processo di elaborazione del PAN²⁴. Con il PAN il Consiglio federale soddisfa una delle richieste fondamentali formulate nelle raccomandazioni del Consiglio d'Europa in materia d'impresa e diritti umani²⁵.

5.1 Obiettivo del PAN

Il PAN mira a migliorare la protezione dei diritti umani nel quadro delle attività economiche. Il piano d'azione ha i seguenti obiettivi:

- comunicare le aspettative del Consiglio federale alle imprese;
- informare/sensibilizzare le imprese e collaborare con loro;
- migliorare la coerenza delle attività statali.

5.2 Struttura del PAN

La struttura del PAN è basata sulla guida del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani. Il Consiglio federale illustra gli strumenti politici esistenti e quelli previsti per l'attuazione dei pilastri 1 e 3.

Il PAN approfondisce i singoli principi guida dalle seguenti tre prospettive:

- 1) spiegazione degli strumenti politici;
- 2) attività esistenti nel quadro degli strumenti politici;
- 3) valutazione e attività previste.

²⁴ In una prima tornata di consultazioni un servizio esterno ha raccolto il parere di gruppi d'interesse esterni all'Amministrazione federale. I risultati di tale processo sono confluiti in un rapporto che la Confederazione ha utilizzato come una delle basi per l'elaborazione del PAN (cfr. Graf et al. (2014) *Zusammenfassender Bericht: Stakeholderkonsultationen zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte*, swisspeace). I gruppi d'interesse hanno inoltre avuto l'opportunità di esprimersi per iscritto su due bozze del PAN. L'avanzamento dei lavori è infine stato discusso nell'ambito di vari dialoghi multilaterali.

²⁵ Il 2.3.2016 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato le raccomandazioni rivolte agli Stati membri in materia di diritti umani e imprese.

La tabella in appendice fornisce informazioni sulle attività esistenti e quelle previste, specificandone la responsabilità all'interno dell'Amministrazione federale.

5.3 Ruolo dello Stato e delle imprese

Con il presente PAN il Consiglio federale riconosce l'obbligo dello Stato, sancito dai Principi guida dell'ONU, di proteggere i diritti umani anche in riferimento alle imprese che hanno sede e/o operano in Svizzera. L'obbligo di protezione dello Stato è descritto nei principi 1-10, 25-28, 30 e 31. La responsabilità, per quanto riguarda la protezione dei diritti umani, spetta in primo luogo allo Stato, non alle imprese. La Confederazione reputa suo dovere sostenere le imprese nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU, offrire incentivi per il rispetto di tali principi ed esortare le imprese a rispettare i diritti umani e ad applicare le leggi esistenti in materia. Nel quadro dell'adempimento del suo obbligo di protezione, lo Stato può ricorrere sia a strumenti vincolanti che non vincolanti e in particolare può sostenere e promuovere iniziative imprenditoriali. Il Consiglio federale considera la promozione della dovuta diligenza (*due diligence*) un elemento trasversale dei suoi sforzi tesi a dare attuazione ai Principi guida dell'ONU.

La responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani completa l'obbligo di protezione dello Stato. Da questo punto di vista anche i principi guida indirizzati alle imprese (11-24 e 28-31) rappresentano una base importante per l'adempimento dell'obbligo di protezione a carico della Confederazione. I principi guida in oggetto descrivono l'estensione della responsabilità che grava sulle imprese in materia di diritti umani e in particolare le esortano ad adottare meccanismi di diligenza quale elemento centrale per la concreta assunzione di tale responsabilità.

5.4 Approccio *smart mix*

Nel quadro della libertà economica sancita dalla Costituzione²⁶ e nel rispetto del principio di proporzionalità²⁷, la Confederazione soddisfa il suo obbligo di protezione tramite una combinazione intelligente (*smart mix*) di disposizioni giuridicamente non vincolanti, all'occorrenza accompagnate da provvedimenti giuridici complementari, e di misure nazionali e internazionali. A tale scopo si basa sul concetto internazionalmente riconosciuto di *smart mix*²⁸ secondo il quale gli Stati vagliano un insieme di misure vincolanti e non vincolanti, che si sostengono a vicenda e che sono suscettibili d'influenzare l'impatto che le attività economiche hanno sui diritti umani. I Principi guida dell'ONU non impongono una normativa extraterritoriale, ma lasciano agli Stati la libertà di scegliere gli elementi da far confluire nello *smart mix*.

L'insieme delle misure adottate dalla Confederazione deve garantire una protezione efficace contro le violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese che hanno sede e/o operano in Svizzera, riducendo al minimo gli oneri imposti alle stesse.

5.5 Responsabilità delle imprese

Il Consiglio federale si attende che le imprese si assumano la propria responsabilità in materia di diritti umani in Svizzera e ovunque siano attive.

²⁶ Art. 27 Cost.

²⁷ Art. 5 cpv. 2 Cost.

²⁸ Cfr. UN Working Group on Business and Human Rights, *Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights*, dicembre 2014, p. 14.

In virtù dei Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani, tutte le imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, dal settore, dal contesto operativo, dall'assetto proprietario e dalla struttura²⁹ sono tenute a rispettare i diritti umani.

Dalla consultazione dei gruppi d'interesse del settore economico, della società civile e del mondo scientifico è emerso che per le imprese che hanno sede e/o operano in Svizzera le sfide maggiori sono legate alle attività e ai rapporti commerciali con l'estero³⁰. Alla luce di tale considerazione, il PAN mette in primo piano le attività economiche svolte all'estero, senza tuttavia escludere quelle svolte in Svizzera.

Come stabilito dai Principi guida dell'ONU, l'onere connesso a eventuali obblighi deve essere commisurato ai rischi di violazione dei diritti umani dell'impresa.

Le risorse umane e tecniche limitate rappresentano spesso una particolare sfida per le PMI a livello di valutazione e gestione dei possibili rischi in materia di diritti umani. Nell'ottica dell'attuabilità delle misure, il PAN presta particolare attenzione alle esigenze delle PMI al fine di preservare la loro libertà di azione. Il piano punta in particolare a evitare oneri amministrativi e costi inutili.

5.6 Rapporto con il documento programmatico sulla CSR del Consiglio federale

L'impegno della Confederazione nell'ambito della *Corporate Social Responsibility* (CSR) figura nel documento programmatico e nel piano d'azione della Confederazione sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese³¹. Il documento programmatico sulla CSR tratta un'ampia gamma di temi rilevanti dal punto di vista della responsabilità sociale d'impresa quali le condizioni di lavoro (protezione della salute inclusa), i diritti umani, l'ambiente, la prevenzione della corruzione, la concorrenza equa, gli interessi dei consumatori, le imposte e la trasparenza. Il presente rapporto e il piano d'azione nazionale redatti in adempimento del postulato 12.3503 e il documento programmatico sulla CSR sono pertanto complementari e di valore equiparabile.

Piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani

Il presente capitolo illustra il modo in cui la Confederazione adempie gli obblighi che le competono in virtù dei pilastri 1 e 3 dei Principi guida dell'ONU. Entrambi i pilastri contengono da una parte principi fondativi che definiscono il quadro degli obblighi statali e dall'altra principi operativi che spiegano come dare attuazione a tali obblighi.

Per tutti i principi guida operativi dell'ONU sono inoltre stati identificati strumenti politici (SP) pertinenti. Il PAN illustra le misure già adottate dalla Confederazione nell'ambito dei singoli strumenti politici e le misure supplementari che s'impegna ad adottare per il quadriennio di riferimento dall'agosto 2016 al luglio 2020. I Principi guida dell'ONU figurano sempre in un apposito riquadro.

²⁹ Cfr. principio guida ONU 14.

³⁰ Graf et al. (2014) *Zusammenfassender Bericht: Stakeholderkonsultationen zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte*, swisspeace.

³¹ Responsabilità sociale d'impresa, aspettative in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese, documento programmatico e piano d'azione della Confederazione, 1.4.2015

https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Gesellschaftliche_Verantwortung_der_Unternehmen/Positionspapier_und_Aktionsplan_BR.html (d/f)

5.7 Pilastro 1: obbligo dello Stato di proteggere i diritti umani

5.7.1 Principi fondativi

Principio guida 1: obbligo generale di protezione

Gli Stati hanno l'obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani compiute, all'interno del loro territorio e/o della loro giurisdizione, da parte di terzi, imprese incluse. Ciò richiede l'adozione di misure appropriate volte a prevenire, investigare e punire tali violazioni nonché porre loro rimedio con l'ausilio di efficaci strumenti politici, legislativi, amministrativi e giudiziari.

Il Consiglio federale riconosce il proprio obbligo di protezione come sancito dal principio guida 1. Al fine di adempiere tale obbligo si avvale di uno *smart mix* di misure appropriate.

L'obbligo di protezione deriva dagli impegni internazionali assunti dalla Svizzera. Esso non implica l'introduzione di nuovi obblighi a carico dello Stato, ma concretizza in ambito economico gli obblighi di protezione esistenti in materia di diritti umani. I Principi guida dell'ONU si fondano essenzialmente sulle convenzioni internazionali per la protezione dei diritti umani dell'ONU³², le convenzioni fondamentali dell'OIL e le disposizioni pertinenti della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Principio guida 2: attività estere delle imprese

Gli Stati dovrebbero formulare in modo chiaro l'aspettativa che tutte le imprese con sede nel loro territorio e/o sotto la loro giurisdizione rispettino i diritti umani in tutte le loro attività.

Il Consiglio federale ritiene che la prevenzione delle violazioni dei diritti umani compiute da imprese svizzere all'estero e la garanzia di accesso a efficaci misure di rimedio siano parte integrante del suo obbligo di protezione e del suo mandato costituzionale di adoperarsi in favore del rispetto dei diritti umani³³. Tale considerazione vale a maggior ragione per le attività estere svolte da imprese che hanno sede in Svizzera³⁴.

Visti gli ostacoli di natura politica, giuridica e pratica che caratterizzano una politica e un'applicazione del diritto extraterritoriali, la Confederazione concentra i propri sforzi su misure interne che abbiano ripercussioni sugli Stati partner e sulle attività estere delle imprese. Promuove inoltre gli accordi e le norme internazionali e, nel quadro della cooperazione internazionale, sostiene gli Stati nell'adempimento dei loro obblighi di protezione derivanti dal diritto internazionale.

5.7.2 Principi operativi: misure relative alla legislazione e alla politica dell'informazione

³² Cfr. capitolo 4.3.

³³ Art. 54 Cost.

³⁴ Cfr. capitolo 4.3.

Principio guida 3

Nell'adempiere il loro obbligo di protezione gli Stati sono tenuti a:

- (a) adottare leggi destinate a o aventi l'effetto di esigere dalle imprese il rispetto dei diritti umani, valutarne periodicamente l'adeguatezza e colmare eventuali lacune;*
- (b) garantire che le altre leggi e politiche che disciplinano la creazione e l'attività corrente delle imprese, ad esempio il diritto societario, non costituiscano un impedimento, bensì favoriscano il rispetto dei diritti umani da parte di tali soggetti;*
- (c) fornire alle imprese orientamenti effettivi ai fini del rispetto dei diritti umani in tutte le loro attività;*
- (d) esortare e all'occorrenza obbligare le imprese a rendere noto il modo in cui gestiscono l'impatto della loro attività sui diritti umani.*

La Confederazione sfrutta i mezzi d'influenza di cui dispone facendo leva su strumenti giuridicamente non vincolanti e all'occorrenza su strumenti giuridicamente vincolanti per promuovere ed esigere, in misura commisurata ai rischi, il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese. Laddove opportuno, adotta misure mirate in funzione dei rischi settoriali o tematici legati ai diritti umani.

Il rispetto dei diritti umani è un obiettivo e un obbligo statale sancito dalla Costituzione federale. L'articolo 35 della Costituzione federale prevede tra l'altro che i diritti fondamentali (art. 7 seg. Cost.) debbano improntare l'intero ordinamento giuridico (art. 35 cpv. 1 Cost.), di cui fanno parte anche il diritto privato, il diritto penale e il diritto economico, e impone alle autorità di provvedere affinché i diritti fondamentali, per quanto vi si prestino, siano realizzati anche nelle relazioni tra privati (art. 35 cpv. 3 Cost). L'articolo 54 della Costituzione federale precisa gli obiettivi di politica estera della Confederazione. In relazione al tema *imprese e diritti umani* rivestono particolare importanza la lotta contro la povertà nel mondo, il rispetto dei diritti umani, la promozione della democrazia, la convivenza pacifica tra i popoli e la salvaguardia delle basi naturali della vita. Anche la lotta alla corruzione contribuisce a garantire il rispetto dei diritti umani e lo Stato di diritto.

In virtù della Costituzione federale, ai fini dell'attuazione del principio guida 3 (a e b), il Consiglio federale discute dei seguenti strumenti politici (SP)³⁵:

SP 1 Meccanismo di diligenza in materia di diritti umani

La legislazione svizzera non prevede per le imprese alcun meccanismo di diligenza generale e giuridicamente vincolante in materia di diritti umani. Al fine di evitare una penalizzazione della piazza economica svizzera, ogni possibile normativa in tale ambito dovrebbe godere di ampio sostegno a livello internazionale. Il Consiglio federale raccomanda piuttosto l'introduzione di un meccanismo di diligenza su base volontaria.

In adempimento del postulato 12.3980 della Commissione della politica estera del Consiglio

³⁵ Il principio guida 3 (lett. a e b) è focalizzato sulle misure giuridicamente vincolanti. Ulteriori misure giuridiche vengono discusse nel quadro del principio guida 3 lett. c (trasparenza) e del principio guida 7 (misure specifiche per le zone di conflitto).

nazionale, nel maggio 2014 il Consiglio federale ha commissionato la redazione di un rapporto di diritto comparato sui meccanismi di diligenza giuridicamente vincolanti adottati da altri Paesi e in un rapporto esplicativo ha analizzato le opzioni auspicabili per la Svizzera³⁶. Il rapporto rivela che nessun Paese prevede un meccanismo di diligenza generale in materia di diritti umani. Nel marzo 2015 il Consiglio nazionale ha respinto una mozione della sua Commissione della politica estera che chiedeva l'introduzione di un obbligo di diligenza vincolante in materia di diritti umani per le imprese³⁷.

Vari stakeholder auspicano l'introduzione di un obbligo di diligenza giuridicamente vincolante in materia di diritti umani. Nell'aprile 2015 un'alleanza di 66 organizzazioni della società civile ha lanciato l'«Iniziativa per multinazionali responsabili»³⁸, che mira a introdurre a livello legislativo un dovere di diligenza generale in materia di diritti umani. L'iniziativa è stata depositata il 10 ottobre 2016 e la Cancelleria federale ne ha confermato la riuscita formale in data 1° novembre 2016³⁹.

SP 2 Normativa per le imprese di sicurezza private

Le imprese private che forniscono prestazioni sicurezza operano in un ambito di attività che le espone a un rischio più elevato di essere coinvolte in violazioni dei diritti umani. Ecco perché nel settembre 2013 il Parlamento ha adottato una legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero. La legge federale e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° settembre 2015. La legge vieta alle imprese con sede in Svizzera la partecipazione diretta a ostilità all'estero nel quadro di un conflitto armato. Tali imprese non possono esercitare attività che favoriscano gravi violazioni dei diritti umani. La legge prevede inoltre un obbligo di notificazione per le imprese che intendono esercitare all'estero prestazioni di sicurezza private e obbliga le imprese che forniscono prestazioni di sicurezza che hanno sede in Svizzera ad aderire al Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza⁴⁰.

Il Consiglio federale ritiene che la legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero sia uno strumento appropriato per garantire i diritti umani nel quadro delle attività esercitate da imprese di sicurezza private. Alla fine del periodo di riferimento procederà a una prima valutazione dell'efficacia di questo strumento.

SP 3 Normativa sul materiale bellico

Le imprese che producono o commerciano materiale bellico sono esposte a un rischio più elevato di essere coinvolte in violazioni dei diritti umani compiute da terzi. Il Trattato internazionale sul commercio delle armi (*Arms Trade Treaty*, ATT), adottato dall'Assemblea generale dell'ONU nell'aprile 2013 ed entrato in vigore il 24 dicembre 2014, definisce norme internazionali in materia di disciplina e controllo del commercio internazionale di armi convenzionali. La Svizzera ha ratificato il trattato il 30 gennaio 2015.

La fabbricazione e il trasferimento di materiale bellico e della tecnologia correlata sono disciplinati dalla legge federale sul materiale bellico e dalla relativa ordinanza⁴¹. La fabbricazione, le attività di

³⁶ Rapporto di diritto comparato. Meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e di ambiente per le attività estere di imprese svizzere all'estero, 2.5.2014.

³⁷ Mozione della Commissione della politica estera del Consiglio nazionale 14.3671 Attuazione del rapporto di diritto comparato del Consiglio federale sulla responsabilità delle imprese in materia di diritti umani e ambiente, dell'1.9.2014.

³⁸ <http://konzern-initiative.ch/?lang=it>

³⁹ FF 2016 7267

⁴⁰ Cfr. ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (RS 935.411).

⁴¹ Per ulteriori informazioni: <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960753/index.html>.

mediazione, l'esportazione e il transito di materiale bellico per destinatari all'estero sono permessi se non violano il diritto internazionale pubblico, non ledono i principi della politica estera svizzera e gli impegni internazionali da essa assunti. La decisione in merito all'autorizzazione di affari con l'estero deve rispettare i criteri dell'ordinanza concernente il materiale bellico⁴². Occorre inoltre considerare la situazione all'interno del Paese destinatario e in particolare il rispetto dei diritti umani. Qualora il Paese destinatario violi in modo grave e sistematico i diritti umani l'autorizzazione deve essere tassativamente rifiutata. In via eccezionale un'autorizzazione può comunque essere rilasciata se sussiste un rischio esiguo che il materiale bellico da esportare venga impiegato per commettere gravi violazioni dei diritti dell'uomo.

Il Consiglio federale ritiene che le basi legali esistenti e la prassi in materia di autorizzazione in vigore garantiscano il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese svizzere che producono o commerciano materiale bellico. Non sono previste ulteriori misure complementari.

SP 4 Normativa sui beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili

I beni destinati alla sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili possono essere utilizzati per fini militari o civili (cosiddetti beni a duplice impiego). Possono ad esempio contribuire alla repressione esercitata dallo Stato; le imprese che fabbricano o commerciano tali beni sono pertanto esposte a un rischio più elevato di essere coinvolte in violazioni dei diritti umani.

L'esportazione e l'intermediazione di beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili sono disciplinate nel quadro della legislazione sul controllo dei beni a duplice impiego. Il 13 maggio 2015 il Consiglio federale ha deciso che un'autorizzazione all'esportazione o all'intermediazione di simili beni debba essere rifiutata qualora vi siano ragioni di supporre che il bene oggetto dell'esportazione o dell'intermediazione venga utilizzato dal destinatario finale come strumento di repressione. Anche il trasferimento di beni immateriali, compreso il know-how e il conferimento di diritti relativi a beni per la sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili, è stato sottoposto all'obbligo di autorizzazione⁴³.

Il Consiglio federale ritiene che le nuove basi legali e la prassi in vigore in materia di autorizzazione garantiscano il rispetto dei diritti umani nel settore dei beni destinati alla sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili. Non sono previste ulteriori misure complementari.

SP 5 Normativa sulla fabbricazione e l'importazione di materie prime rinnovabili (biocarburanti)

La legge federale sull'imposizione degli oli minerali prevede un esonero parziale o completo dall'imposta sugli oli minerali per i biocarburanti (biogas, bioetanolo, biodiesel, oli vegetali e animali) che soddisfano determinate esigenze ecologiche e sociali⁴⁴. Ai sensi dell'ordinanza sull'imposizione degli oli minerali le esigenze in materia di condizioni di produzione socialmente accettabili risultano soddisfatte se all'atto della coltivazione delle materie prime e della produzione dei biocarburanti sono osservate la legislazione sociale applicabile nel luogo di produzione o almeno le convenzioni principali dell'OIL⁴⁵.

In sede di attuazione dell'iniziativa parlamentare 09.499 Agrocilburanti. Tenere conto degli effetti

⁴² Art. 5 dell'ordinanza concernente il materiale bellico (RS 514.511).

⁴³ Per ulteriori informazioni: <http://www.seco-cooperation.admin.ch/aktuell/00154/00575/index.html?lang=de&msg-id=57261> (d/f).

⁴⁴ Cfr. art. 12b cpv. 3 lett. b LIOm, RS 641.61, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960320/index.html>.

⁴⁵ Cfr. art. 19d OIOm, RS 641.611, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19960585/index.html>.

indiretti i criteri sono stati inaspriti ulteriormente. In futuro il Consiglio federale avrà il diritto di negare l'esenzione fiscale nel caso in cui i biocarburanti siano prodotti in un Paese in cui non è garantita la sicurezza alimentare (cfr. art. 12b cpv. 3 LIOm). Le materie prime utilizzate per la produzione dei biocarburanti devono inoltre essere state coltivate su superfici acquistate legalmente (la norma mira a scongiurare sfollamenti forzati o espropri della popolazione locale). In futuro, se verranno messe in commercio grandi quantità di carburanti e combustibili biogeni che non rispettano i requisiti previsti per la concessione dell'agevolazione fiscale, il Consiglio federale potrà introdurre un obbligo di omologazione.

Il Consiglio federale ritiene che le basi legali esistenti e la prassi in materia di autorizzazione in vigore siano sufficienti. Non sono previste ulteriori misure complementari.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 3 lett. c, la Confederazione si serve dei seguenti strumenti politici:

SP 6 Chiarimento e comunicazione delle aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese

I Governi dovrebbero esortare le imprese a rispettare i diritti umani definendo e comunicando in modo chiaro le loro aspettative. Questa era una delle richieste principali formulate dal mondo economico nel processo di consultazione⁴⁶.

Il rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 12.3503 Una strategia Ruggie per la Svizzera, che definisce il quadro del presente PAN, descrive al capitolo 4.3 la posizione e le aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese. Le imprese che hanno sede e/o operano in Svizzera devono rispettare le norme internazionali quali i Principi guida delle Nazioni Unite, le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali e le direttive settoriali e tematiche pertinenti⁴⁷.

Il presente PAN concretizza la posizione e le aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese e rafforza la coerenza delle attività della Confederazione volte a tutelare e promuovere i diritti umani nel quadro delle attività economiche.

La Confederazione adotterà misure di sensibilizzazione specifiche, definite in funzione delle esigenze delle PMI (p. es. sito internet, workshop, pubblicazioni) e parteciperà all'organizzazione d'incontri d'informazione e alla predisposizione di materiale informativo per promuovere lo sviluppo della consapevolezza sul tema imprese e diritti umani. L'obiettivo è anche intensificare la comunicazione delle sue aspettative nei confronti delle imprese, ad esempio tramite l'attivazione di forum di dialogo e la partecipazione a incontri e cicli di formazione rivolti ai gruppi d'interesse e al grande pubblico.

SP 7 Sportello della Confederazione per i gruppi d'interesse

In sede di consultazione vari stakeholder hanno chiesto una migliore visione d'insieme delle attività

⁴⁶ Cfr. Graf et al. (2014) *Zusammenfassender Bericht: Stakeholderkonsultationen zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte*, swisspeace, p. 15,

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2014/NL_125_DE.pdf

⁴⁷ Il rapporto di base sulle materie prime del marzo 2013 (p. 2, 3, 37 e 42) elenca le seguenti aspettative del Consiglio federale nei confronti di imprese attive a livello internazionale: *comportamento integro e responsabile in materia di rispetto dei diritti umani e delle norme ambientali e sociali in Svizzera e all'estero* e adempimento di *particolari obblighi di diligenza*.

svolte dallo Stato in materia d'impresa e diritti umani nonché una sintesi delle relative informazioni⁴⁸.

Nel quadro dell'attuazione del documento programmatico sulla CSR (cfr. capitolo 2.2.6), nel periodo di riferimento la Confederazione attiverà un portale web indirizzato alle imprese, ad altre organizzazioni e a tutte le persone interessate. Il portale raggrupperà le informazioni relative all'impegno della Confederazione in materia di comportamento responsabile delle imprese (anche in riferimento al rispetto dei diritti umani) e offrirà informazioni relative agli strumenti, agli sviluppi internazionali e ai mezzi a disposizione per dare attuazione alla CSR. Il portale fungerà inoltre da sportello centralizzato per tutte le questioni e le domande sul tema imprese e diritti umani, che a seconda dello specifico argomento trattato saranno trasmesse ai servizi federali competenti⁴⁹.

SP 8 Linee guida indirizzate alle imprese per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU

Negli ultimi anni la Confederazione ha sostenuto l'elaborazione di varie linee guida in materia di imprese e diritti umani⁵⁰.

Conformemente alla raccomandazione 11 del rapporto di base sulle materie prime all'attenzione del Consiglio federale⁵¹, la Confederazione collabora con ONG e imprese attive nel settore al fine di elaborare linee guida per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel settore del commercio delle materie prime. Il mandato prevede che tali istruzioni contengano anche raccomandazioni concrete in relazione ai meccanismi di diligenza in materia di diritti umani e alla redazione di rapporti su questo tema.

Nel periodo di riferimento (2016-2019) la Confederazione collabora con federazioni sportive internazionali che hanno sede in Svizzera (incluso il Comitato olimpico internazionale), sponsor, ONG, organizzazioni internazionali e altri Governi nonché con l'Institute for Human Rights and Business per dare attuazione ai Principi guida dell'ONU nel quadro di grandi eventi sportivi. La Confederazione sostiene e gestisce un processo di dialogo multilaterale che mira a identificare le principali sfide in materia di rispetto e tutela dei diritti umani in tale ambito, promuovere un processo di apprendimento, dare vita a uno scambio di buone prassi e rafforzare la responsabilità. Un comitato di gestione istituito con la partecipazione di varie parti interessate lancia una serie di progetti pilota su temi quali l'integrazione dei meccanismi di diligenza in materia di diritti umani nelle gare di appalto relative ai grandi eventi sportivi, lo sviluppo di una guida per le città e i Paesi ospitanti, l'integrazione dei diritti umani nella governance delle federazioni sportive e nelle filiere dei prodotti sportivi nonché l'istituzione di sistemi di ricorso e il coinvolgimento di gruppi particolarmente vulnerabili.

Per quanto riguarda il settore finanziario la SECO sostiene l'OCSE nell'elaborazione di una guida sui meccanismi di diligenza in questo ambito. Scopo di tale guida, prevista per la fine del 2017, è aiutare

⁴⁸ Graf et al. (2014) *Zusammenfassender Bericht: Stakeholderkonsultationen zum Nationalen Aktionsplan Wirtschaft und Menschenrechte*, swisspeace.

http://www.swisspeace.ch/fileadmin/user_upload/Media/Publications/Newsletter/2014/NL_125_DE.pdf.

⁴⁹ Documento programmatico e piano d'azione del Consiglio federale sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, p. 30, Attività B.1.1, 1.4.2015.

⁵⁰ Altre linee guida settoriali specifiche: l'UE ha commissionato l'elaborazione di linee guida per il settore del petrolio e del gas, il collocamento di personale e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il Thun Group degli istituti bancari ha elaborato a sua volta un documento di discussione sull'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel settore bancario. Un documento analogo è stato redatto dal CRO Forum per il settore assicurativo. Una panoramica delle varie direttive è disponibile al sito <https://www.business-humanrights.org/>.

⁵¹ Cfr. Rapporto di base sulle materie prime, marzo 2013, p. 47,

<http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/30135.pdf>.

gli istituti finanziari della Svizzera ad attenuare in tutto il mondo, e pertanto anche nei Paesi in via di sviluppo, gli impatti negativi che la loro attività può avere sull'ambiente e sulla società. I lavori sono accompagnati da un gruppo consultivo composto da rappresentanti della Confederazione (SECO), dell'industria (UBS) e della società civile (Public Eye [ex Dichiarazione di Berna] e Università di Zurigo).

Nel settore agroalimentare l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC) hanno sostenuto il Comitato per la sicurezza alimentare mondiale, la FAO e l'OCSE nell'elaborazione dei Principi per investimenti responsabili nell'agricoltura e nei sistemi alimentari nonché nella redazione della guida OCSE/FAO per catene di approvvigionamento agricolo responsabili. Entrambi gli strumenti sottolineano l'importante ruolo che l'economia è chiamata a svolgere in materia di investimenti responsabili e formulano istruzioni operative. La Svizzera ne seguirà attivamente l'attuazione.

SP 9 Premio per le buone prassi

Il Consiglio federale intende promuovere le buone prassi con la creazione del premio annuale *Swiss Business and Human Rights Champion* destinato a imprese che danno un contributo esemplare nell'ambito del tema imprese e diritti umani. Per questo progetto il DFAE e il DEFR collaborano con stakeholder del mondo scientifico e della società civile.

Il piano per l'assegnazione del riconoscimento viene elaborato all'inizio del periodo di riferimento (2016-2019) e deve essere attuato con le risorse esistenti. Il premio non prevede una dotazione economica.

SP 10 Iniziative per il rispetto del diritto del lavoro e dei diritti umani nella catena di approvvigionamento

Nel quadro della cooperazione economica allo sviluppo e in collaborazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la Confederazione promuove l'attuazione delle convenzioni fondamentali dell'OIL. In tale contesto ha elaborato, congiuntamente all'OIL, un progetto volto a garantire che le imprese diano attuazione alle disposizioni del diritto del lavoro nei Paesi in via di sviluppo. La Confederazione sostiene il programma *Better Work* dell'OIL e della Società finanziaria internazionale (IFC) nel settore tessile e dell'abbigliamento e il programma *SCORE (Sustaining Competitive and Responsible Enterprises)* dell'OIL che si concentra sulle condizioni di lavoro nelle PMI. Nel quadro dei programmi per la cooperazione economica, la Confederazione sostiene la realizzazione di progetti che mirano alla tutela dell'infanzia. I progetti vengono realizzati in collaborazione con l'OIL e il settore privato nonché con Governi e sindacati e sono basati sul rispetto delle norme fondamentali del lavoro, compresa la lotta al lavoro minorile e al lavoro forzato. Le attività della Confederazione miranti a favorire la creazione di catene di approvvigionamento sostenibili nell'ambito dei diritti umani sono molto varie e diversificate; la Confederazione intende portare avanti i suoi sforzi in questo campo nel quadro del messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017-2020.

SP 11 Iniziative multi-stakeholder in materia di imprese e diritti umani

La Svizzera promuove e partecipa a iniziative multi-stakeholder nell'ambito del tema imprese e dei diritti umani. Ha ad esempio partecipato all'elaborazione del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoC)⁵². Svolge inoltre un ruolo di primo piano nello sviluppo di un

⁵² Per ulteriori informazioni: <http://icoca.ch/>.

meccanismo indipendente per la gestione e la verifica del rispetto del codice da parte delle imprese.

Nel prossimo biennio il meccanismo di controllo e governance del Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza (ICoCA) metterà in atto processi di certificazione e vigilanza e tratterà i ricorsi presentati contro le imprese affiliate. La Svizzera partecipa ai lavori del comitato direttivo di tale meccanismo e sostiene finanziariamente il segretariato. L'iniziativa contribuisce a dare attuazione alla legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero.

La Svizzera ha inoltre aderito ai Principi volontari sulla sicurezza e i diritti umani e partecipa allo sviluppo di questa iniziativa. In tale ambito si impegna per migliorare l'attività di rendiconto degli aderenti e renderla più trasparente e ha partecipato alla revisione dei criteri di presentazione dei rendiconti. La Svizzera svolge inoltre un ruolo attivo nelle discussioni sulla riforma della governance dei Principi volontari volte a promuoverne l'attuazione concreta in loco e a garantirne il rispetto. Allo scopo di sensibilizzare le imprese svizzere attive nei settori minerari e petroliferi e altre aziende interessate, nel 2017 la Svizzera organizzerà un workshop dedicato ai Principi volontari, la sicurezza e i diritti umani.

La Svizzera sostiene inoltre il dialogo politico della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani che punta a prevenire tale fenomeno nelle catene di approvvigionamento. All'interno di questi organismi la Svizzera s'impegna in favore dell'integrazione e dell'attuazione dei Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 3 lett. d, la Confederazione si avvale dei seguenti strumenti politici:

SP 12 Norme in materia di reporting di sostenibilità

Il reporting sulle misure adottate da un'impresa per garantire il rispetto dei diritti umani è un elemento centrale del meccanismo di diligenza ai sensi del secondo pilastro dei Principi guida dell'ONU⁵³.

Conformemente al rapporto sull'economia verde (2016) e al piano d'azione nazionale del Consiglio federale sulla responsabilità sociale d'impresa⁵⁴, la Confederazione si adopera a livello nazionale e internazionale per la promozione e l'armonizzazione del reporting di sostenibilità delle imprese che comprende anche i diritti umani. La Svizzera fa parte del *Group of Friends of Paragraph 47 (GoF47)*, che opera a livello internazionale per promuovere il reporting di sostenibilità. Nel quadro del GoF47, la Svizzera collabora soprattutto con la *Global Reporting Initiative (GRI)* e lo *United Nations Environment Programme (UNEP)*.

Il Consiglio federale intende portare avanti il suo impegno all'interno del GoF47. Sostiene inoltre l'elaborazione di guide settoriali e di esempi di applicazione specifici.

SP 13 Reporting di sostenibilità delle imprese

Alla fine del 2014 l'UE ha deciso d'introdurre un obbligo di rendiconto che gli Stati membri devono

⁵³ Cfr. principio guida 21.

⁵⁴ Rapporto sull'economia verde «Grüne Wirtschaft: Massnahmen des Bundes für eine ressourcenschonende, zukunftsfähige Schweiz», adottato dal Consiglio federale il 20.4.2016, e documento programmatico e piano d'azione della Confederazione sulla responsabilità sociale e ambientale delle imprese, adottati dal Consiglio federale l'1.4.2015.

assolvere entro la fine del 2016⁵⁵. La direttiva 2014/95/UE disciplina la comunicazione d'informazioni di carattere non finanziario da parte di talune imprese di grandi dimensioni. Tale comunicazione riguarda informazioni ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla diversità e alla lotta contro la corruzione attiva e passiva. In virtù del principio *comply or explain*, le imprese devono spiegare perché non pubblicano determinate informazioni. Il Consiglio federale segue con attenzione gli sviluppi all'interno dell'UE in relazione all'obbligo giuridicamente vincolante di comunicare informazioni di carattere non finanziario ed è pronto a vagliare eventuali misure, possibilmente in linea con le normative internazionali. Intende inoltre elaborare un progetto da sottoporre alla procedura di consultazione in materia di reporting di sostenibilità ispirato alla normativa dell'UE⁵⁶. I lavori saranno avviati quando saranno disponibili maggiori informazioni sui progetti di attuazione degli Stati membri dell'UE.

Le imprese svizzere non sono tenute a presentare un rapporto sulla sostenibilità. In coerenza con l'Agenda 2030, ratificata da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, e con i suoi Obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), e soprattutto ai fini del raggiungimento dell'OSS 12.6, le imprese sono tuttavia incoraggiate ad adottare pratiche sostenibili e a integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali⁵⁷.

Il diritto contabile impone a tutte le imprese che sottostanno alla revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO di effettuare una valutazione generale dei rischi nel quadro della loro relazione annuale. All'occorrenza tale valutazione può includere anche i rischi in materia di diritti umani. In virtù dell'articolo 53 del regolamento di quotazione, le imprese quotate in borsa sono inoltre tenute a riferire sulle questioni relative ai diritti umani che hanno ripercussioni sulle quotazioni⁵⁸. Il Consiglio federale raccomanda d'includere nel rapporto sulla sostenibilità i rischi legati ai diritti umani che le imprese hanno identificato ad esempio nel quadro del loro meccanismo di diligenza.

SP 14 Protezione dell'infanzia e turismo

In collaborazione con l'Austria e la Germania, nell'anno 2012 la Svizzera ha lanciato una campagna trinationale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini quale effetto collaterale del turismo.

La campagna «Non chiudiamo gli occhi»⁵⁹ richiama l'attenzione dell'opinione pubblica sullo sfruttamento sessuale di bambini e minori da parte di turisti. Un modulo per la segnalazione dei casi sospetti a fedpol è disponibile sul sito internet della campagna. La campagna copre un numero crescente di Paesi europei.

Finora è stata finanziata da servizi pubblici e organismi di protezione dell'infanzia in stretta collaborazione con l'industria dei viaggi (SECO e Protezione dell'infanzia Svizzera).

⁵⁵ Direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni

(http://ec.europa.eu/internal_market/accounting/non-financial_reporting/index_en.htm).

⁵⁶ Cfr. documento programmatico e piano d'azione sulla CSR del Consiglio federale dell'1.4.2015, Attività D 1.1.

⁵⁷ OSS 12.6: Incoraggiare le imprese, in particolare le grandi aziende multinazionali, ad adottare pratiche sostenibili e ad integrare le informazioni sulla sostenibilità nei loro resoconti annuali.

⁵⁸ Kaufmann et al. 2013, *Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz: Eine Bestandesaufnahme im Bereich Menschenrechte und Wirtschaft*, Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte, https://register.weblaw.ch/bookinfo.php?book_id=287&pref_lang=de.

⁵⁹ Cfr. <https://www.nicht-wegsehen.ch/de/home.html>

SP 15 *Obbligo di segnalazione dei pagamenti ai Governi*

Nel maggio 2014, in adempimento della raccomandazione 8 del Rapporto di base sulle materie prime e del postulato 13.3365 Maggiore trasparenza nel settore delle materie prime, il Consiglio federale ha stilato un bilancio della situazione nel settore delle materie prime⁶⁰. Successivamente ha integrato un obbligo di trasparenza compatibile con la normativa dell'UE nel progetto di revisione del diritto della società anonima. Il Consiglio federale propone di obbligare le imprese di grandi dimensioni e le imprese quotate in borsa che operano nel settore delle materie prime a divulgare i pagamenti a favore di enti statali. Il messaggio concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (diritto della società anonima [disposizioni in materia di trasparenza incluse]) è stato sottoposto al Parlamento il 23 novembre 2016. Il Consiglio federale continuerà inoltre a sostenere l'elaborazione di norme internazionali in materia di trasparenza, ad esempio nel quadro dell'Iniziativa per la trasparenza delle industrie estrattive (EITI)⁶¹.

SP 16 *Riduzione dei rischi di violazione dei diritti umani nel settore dell'estrazione e del commercio dell'oro*

L'importante ruolo che la Svizzera svolge nel commercio, nella trasformazione e nell'affinazione dell'oro implica il rischio di importare oro proveniente da miniere illegali, che in parte contribuiscono al finanziamento di gruppi armati o della criminalità organizzata. Tale processo può avere ripercussioni negative sulla tutela dei diritti umani nei Paesi produttori di oro.

Con l'adozione del postulato Recordon 15.3877 Commercio di oro prodotto in violazione dei diritti umani, il Consiglio federale è stato incaricato di redigere un rapporto per fare il punto della situazione in merito al commercio di oro prodotto in condizioni che violano i diritti umani, nella misura in cui interessi il nostro Paese, e di esaminare tutta la gamma di provvedimenti che potrebbero essere adottati in Svizzera per mettere fine a questo stato di cose. Il postulato sarà adempiuto entro la fine del 2017.

La *Better Gold Initiative*, lanciata nel 2013, ha consentito di sviluppare una catena di approvvigionamento dell'oro prodotto nel rispetto dello sviluppo sostenibile in piccole miniere peruviane. Da allora più di una tonnellata di oro prodotto in miniere certificate è stata importata in Svizzera e commercializzata a un prezzo equo.

In collaborazione con la Swiss Better Gold Association, la SECO lavora alla pianificazione della seconda fase (*Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale Mining*), che dovrebbe essere avviata all'inizio del 2017. In questa seconda fase l'iniziativa sarà estesa alla Colombia e alla Bolivia con l'obiettivo di aumentare le quantità di oro estratto da piccole miniere gestite in modo responsabile grazie a un maggiore coinvolgimento del settore privato, all'introduzione di standard di ingresso e all'approfondimento del dialogo politico.

⁶⁰ Le normative in materia di segnalazione dei pagamenti effettuati dalle società di materie prime agli Stati vengono riconosciute sempre di più quale strumento importante nella lotta contro la corruzione e l'assenza di uno Stato di diritto nei Paesi ricchi di materie prime. Nel 2013 l'Unione Europea ha ad esempio deciso di introdurre un obbligo di segnalazione dei pagamenti per le compagnie petrolifere, di estrazione del gas e minerarie nonché per le imprese del settore del legno attive nelle foreste primarie. Tali imprese sono tenute a segnalare tutti i pagamenti effettuati a enti statali superiori a 100 000 euro. Gli USA impongono alle grandi imprese e alle imprese quotate in borsa attive nella prospezione, nell'estrazione, nel trattamento o nell'esportazione delle materie prime, nonché alle loro filiali, di segnalare i pagamenti effettuati a Governi.

⁶¹ Rapporto di base sulle materie prime: secondo resoconto sull'attuazione delle raccomandazioni, agosto 2015, p. 9-11
<https://www.news.admin.ch/news/message/attachments/40644.pdf>.

5.7.3 Nesso tra Stato ed economia

Principio guida 4

Gli Stati dovrebbero adottare ulteriori misure di protezione contro le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese che sono di loro proprietà o sottoposte al loro controllo o che ricevono un sostanziale sostegno e servizi da parte di organismi statali quali le agenzie di credito all'esportazione e le agenzie ufficiali di assicurazione o garanzia degli investimenti, all'occorrenza anche prescrivendo l'utilizzo della dovuta diligenza in materia di diritti umani.

Il principio guida 4 ha a oggetto le attività di imprese di proprietà o sotto il controllo della Confederazione (di seguito: imprese parastatali), oppure che ricevono un sostanziale sostegno e servizi da parte di servizi federali. Data l'influenza diretta che esercita sulle attività delle imprese parastatali e conformemente ai Principi guida dell'ONU, nel caso di tali imprese la Confederazione deve prestare un'attenzione particolare alla protezione dei diritti umani, ad esempio intervenendo in favore dell'introduzione di un apposito meccanismo di diligenza. Se le attività di un'impresa possono essere attribuite alla Confederazione, le violazioni dei diritti umani possono configurare una violazione degli impegni di diritto internazionali assunti dalla Svizzera stessa.

Il Consiglio federale riconosce la particolare responsabilità che gli compete ai fini del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese parastatali⁶². Le imprese parastatali sono chiamate a svolgere un ruolo esemplare⁶³. Il Consiglio federale prende a riferimento le aspettative nei confronti delle imprese elencate nel capitolo 4.3 del presente rapporto in adempimento del postulato 12.3503 *Una strategia Ruggie per la Svizzera*.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 4, la Confederazione si avvale dei seguenti strumenti politici:

SP 17 Meccanismi di diligenza in materia di diritti umani per le imprese della Confederazione e le imprese parastatali

I rapporti tra le imprese parastatali e la Confederazione sono descritti nel rapporto sul governo d'impresa⁶⁴. Il Consiglio federale definisce i suoi obiettivi strategici per le imprese parastatali a scadenza quadriennale. Il rapporto non contiene criteri espliciti in materia d'imprese e diritti umani, ma prescrive alle imprese parastatali di adottare una strategia aziendale sostenibile nel quadro delle loro possibilità economico-aziendali⁶⁵.

Nel 2017 la Confederazione stilerà un bilancio relativo all'attuazione della CSR nelle attività della Confederazione. Tale bilancio avrà a oggetto le attività svolte dalla Confederazione in veste di datore di lavoro, acquirente, investitore e proprietario d'imprese parastatali (conformemente al documento

⁶² Sono considerate imprese parastatali le unità rese autonome e gestite per mezzo di obiettivi strategici ai sensi dell'art. 8 cpv. 5 della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010).

⁶³ Responsabilità sociale d'impresa, aspettative in materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38880.pdf> (d/f).

⁶⁴ Rapporto del Consiglio federale sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione: rapporto sul governo d'impresa, settembre 2006, <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2006/7545.pdf>.

⁶⁵ Si veda in merito il punto 1.4 degli obiettivi strategici del Consiglio federale per le FFS (<https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/imprese-parastatali/ffs/obiettivi-strategici.html>) o il punto 2.6 degli obiettivi strategici definiti dal Consiglio federale per La Posta Svizzera SA (<https://www.uvek.admin.ch/uvek/it/home/datec/imprese-parastatali/la-posta-svizzera/obiettivi-strategici.html>).

programmatico sulla CSR del Consiglio federale, Attività B.3.1). Il rapporto dovrà anche indicare le possibili azioni da intraprendere in futuro e all'occorrenza proporre al Consiglio federale misure da adottare.

SP 18 Richiesta di un meccanismo di diligenza in materia di diritti umani per le imprese sostenute dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV)

Le Linee guida OCSE sullo sviluppo sostenibile, in vigore dal 2003, sono sottoposte a un processo costante di aggiornamento e sviluppo, cui partecipa anche la Svizzera. Le linee guida mirano tra l'altro a migliorare la protezione contro le violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese e sono largamente riconosciute come norma internazionale dalle agenzie di credito all'esportazione e dalle assicurazioni contro i rischi delle esportazioni.

L'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) attribuisce grande importanza alla sostenibilità e pertanto anche ai diritti umani. La legge e l'ordinanza concernenti la SERV sono state sottoposte a una revisione parziale: le modifiche sono entrate in vigore il 1° gennaio 2016. L'ultima revisione dell'ordinanza ha introdotto un obbligo d'informazione in materia di diritti umani a carico dei proponenti⁶⁶. Contrariamente a numerose altre agenzie di credito all'esportazione, la SERV accorda esclusivamente assicurazioni e garanzie (*pure cover*) e non crediti all'esportazione (*direct lending*). La SERV non accorda alcuna copertura e in caso di danno declina ogni responsabilità quando nel progetto dell'assicurato, o finanziato dall'assicurato, il rispetto dei diritti umani non è garantito conformemente alle norme internazionali. La revisione dell'ordinanza è entrata in vigore all'inizio del 2016. Nei casi d'impresa a rischio, la SERV esige dal proponente un meccanismo di diligenza in materia di diritti umani, conformemente ai Principi guida dell'ONU e alle aspettative nei confronti delle imprese descritte nel capitolo 4.3. Nelle sue decisioni la SERV tiene inoltre conto dei risultati della valutazione effettuata dal Punto di contatto nazionale per le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali.

SP 19 Meccanismo di diligenza in materia di diritti umani delle autorità nel quadro di partenariati pubblico-privati di sviluppo

Nel marzo 2015 la DSC ha pubblicato le linee guida per la valutazione dei rischi legati ai partenariati con il settore privato⁶⁷. Il documento è focalizzato sulle ripercussioni sui diritti umani, i diritti dei lavoratori, le strutture statali e l'ambiente. Introduce un meccanismo di diligenza a tre livelli: una breve analisi da parte della DSC, un'analisi esterna dettagliata e uno scambio con il partner interessato. La DSC esclude una collaborazione con i partner coinvolti a più riprese in violazioni dei diritti umani, che non possono provare in modo credibile di aver ridotto in misura sostanziale i rischi in materia di violazioni dei diritti umani.

Nell'attuazione delle nuove linee guida per la valutazione dei rischi legati ai partenariati con il settore privato, la DSC collabora con partner esterni, incaricati di effettuare le analisi dei rischi. La DSC garantisce inoltre che non vengano conclusi partenariati pubblico-privati di sviluppo con imprese che rifiutano la collaborazione con il Punto di contatto nazionale per le Linee guida OCSE destinate alle multinazionali.

⁶⁶ Cfr. art. 8 lett. a dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE), <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20062072/index.html#a8>.

⁶⁷ Cfr. SDC *Risk Assessment Guidelines for Partnerships with the Private Sector: Facilitating Decision-Making to Engage with Private Partners and Encouraging the Dialogue on Critical Development Issues Related to SDC's Values and Objectives*, marzo 2015.

Principio guida 5

Gli Stati dovrebbero esercitare un controllo adeguato al fine di soddisfare i loro obblighi internazionali in materia di diritti umani quando sottoscrivono contratti con imprese per la prestazione di servizi che possono avere un impatto sui diritti umani, o nel caso in cui legiferino in materia.

Il Principio guida 5 ha a oggetto le situazioni in cui le imprese private forniscono servizi per conto della Confederazione. I requisiti che tali imprese devono rispettare si fondano sul secondo pilastro dei Principi guida dell'ONU e sulle aspettative nei confronti delle imprese elencate nel capitolo 4.3.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 5, la Confederazione si avvale del seguente strumento politico (SP):

SP 20 Obblighi di diligenza in materia di diritti umani per le società di sicurezza private

La Confederazione si avvale a vario titolo dei servizi di società di sicurezza private, ad esempio nel quadro della sorveglianza di rappresentanze svizzere all'estero. Deve pertanto accertarsi che le società incaricate rispettino i loro obblighi in materia di diritti umani.

Ai sensi dell'articolo 31 capoverso 1 lettera b della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero, in un ambiente complesso le autorità federali collaborano esclusivamente con imprese che hanno aderito all'ICoCA⁶⁸. Poiché l'ICoCA esige dalle imprese il rispetto delle norme in materia di diritti umani, tale adesione equivale all'assunzione di un obbligo di diligenza.

In linea di principio negli ambienti complessi la Confederazione non conferisce mandati a società di sicurezza che non abbiano aderito all'ICoCA. Si adopera inoltre affinché le società di sicurezza aderiscano all'ICoCA, soprattutto nelle regioni in cui le società aderenti sono ancora poche o mancano del tutto.

Principio guida 6

Gli Stati dovrebbero promuovere il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese con le quali effettuano transazioni commerciali.

La Confederazione si adopera per garantire che le catene di approvvigionamento dei beni acquisiti dagli enti pubblici siano esenti da violazioni dei diritti umani.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 6, la Confederazione si avvale del seguente strumento politico (SP):

SP 21 Criteri relativi ai diritti umani nel quadro degli acquisti pubblici della Confederazione

La prassi in materia di acquisti pubblici è disciplinata dall'omonima legge federale (LAPub, RS

⁶⁸ Laddove non esistano imprese aderenti all'ICoCA, il DFAE è tenuto ad adoperarsi affinché le imprese vi aderiscano. Si veda in merito l'art. 17 del rapporto esplicativo dell'UFG concernente l'ordinanza sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero (OPSP), giugno 2015, <https://www.bi.admin.ch/dam/data/bj/sicherheit/gesetzgebung/archiv/sicherheitsfirmen/vn-ber-vps-i.pdf>.

172.056.1) e dalla relativa ordinanza⁶⁹. Ai sensi dell'articolo 8 capoverso 1 LAPub, la Confederazione aggiudica le commesse per prestazioni in Svizzera nel rispetto delle seguenti condizioni: le imprese devono osservare le disposizioni in materia di protezione del lavoro e le condizioni di lavoro usuali nel luogo della prestazione e garantire la parità salariale tra lavoratrici e lavoratori. Nelle procedure di acquisto non sottoposte alle prescrizioni dell'OMC, a parità di offerte di offerenti svizzeri la messa a disposizione di posti di formazione rappresenta un criterio determinante ai fini dell'assegnazione della commessa. Le prestazioni fornite all'estero richiedono quantomeno il rispetto delle otto convenzioni fondamentali dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL)⁷⁰.

A seguito della revisione dell'accordo dell'OMC sugli appalti pubblici (GPA) del 2012, la legislazione svizzera in questo ambito è anch'essa in fase di revisione. Gli aspetti relativi alla sostenibilità (economica, ecologica e sociale) saranno sanciti dalla nuova legge e non saranno più disciplinati tramite ordinanza (art. 2 lett. a del progetto di legge rivista).

I servizi competenti della Confederazione si adoperano per garantire acquisti nel rispetto di principi di aggiudicazione quali la parità di trattamento, la trasparenza, la libera concorrenza e l'impiego economico dei fondi pubblici⁷¹. Nelle sue raccomandazioni relative agli acquisti sostenibili, la Conferenza degli acquisti della Confederazione si è espressa in modo approfondito sui requisiti di natura sociale ed ecologica⁷². La Conferenza raccomanda l'applicazione di criteri di sostenibilità nel quadro delle procedure di aggiudicazione. Gli aspetti della sostenibilità possono fungere da criteri di aggiudicazione⁷³. Uno strumento di valutazione dei rischi specifici di ogni Paese consente di verificare la credibilità delle autodichiarazioni⁷⁴.

Inoltre, nel quadro del controlling degli acquisti della Confederazione, nel 2013 è stato introdotto il monitoraggio sulla sostenibilità degli acquisti.

La Confederazione sta prendendo in esame la creazione di una piattaforma nazionale per gli acquisti pubblici sostenibili. Tale piattaforma avrebbe l'obiettivo di promuovere gli acquisti pubblici sostenibili e garantire lo scambio d'informazioni in materia tra i vari livelli statali.

Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla sostenibilità degli acquisti pubblici e nel periodo di riferimento porterà avanti le attività in corso.

⁶⁹ OAPub, RS **172.056.11**.

⁷⁰ Convenzioni OIL n. 29 (RS [0.822.713.9](#)), n. 87 (RS [0.822.719.7](#)), n. 98 (RS [0.822.719.9](#)), n. 100 (RS [0.822.720.0](#)), n. 105 (RS [0.822.720.5](#)), n. 111 (RS [0.822.721.1](#)), n. 138 (RS [0.822.723.8](#)), n. 182 (RS [0.822.728.2](#)).

⁷¹ L'accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell'OMC prevede ora esplicitamente di tenere conto della tutela dell'ambiente nei criteri di aggiudicazione. Simili misure non devono tuttavia violare l'obbligo della non discriminazione (art. IV), ostacolare il commercio (art. X: 1) o comportare l'introduzione di nuovi ostacoli al commercio (art. XXII:6-8).

⁷² Link alla raccomandazione sugli acquisti sostenibili: <https://www.bbl.admin.ch/bbl/it/home/themen/nachhaltigkeit.html>.

⁷³ RS **172.056.11**, art. 27 cpv. 2 OAPub.

⁷⁴ <http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=11000:101:0::NO::>.

5.7.4 Rispetto dei diritti umani da parte delle imprese nelle zone di conflitto

Principio guida 7

Poiché il rischio di gravi violazioni dei diritti umani è più elevato nelle zone di conflitto, gli Stati dovrebbero garantire che le imprese operanti in tali contesti non siano coinvolte in tali violazioni, anche attraverso le seguenti misure:

- (a) avviare quanto prima il dialogo con le imprese per aiutarle a identificare, prevenire e mitigare i rischi per i diritti umani derivanti dalle loro attività e dalle loro relazioni commerciali;*
- (b) fornire assistenza adeguata per valutare e affrontare gli eventuali maggiori rischi di violazioni, prestando particolare attenzione alla violenza di genere e a quella sessuale;*
- (c) rifiutare l'accesso al sostegno pubblico e ai servizi dello Stato alle imprese che siano coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani e si rifiutino di cooperare per affrontare la situazione;*
- (d) garantire che le loro politiche esistenti, la legislazione, i regolamenti e le misure di attuazione contrastino in modo efficace il rischio di coinvolgimento delle imprese in gravi violazioni dei diritti umani.*

Le imprese che operano in zone di conflitto devono affrontare particolari sfide in materia di diritti umani. Nell'ottica dell'applicazione di un meccanismo di diligenza nelle zone di conflitto o ad alto rischio, la Confederazione sostiene le imprese che tengono conto delle realtà locali.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 7, la Confederazione si avvale dei seguenti strumenti politici (SP):

SP 22 Direttive sui meccanismi di diligenza in materia di diritti umani in zone di conflitto e ad alto rischio

Negli ultimi anni la Confederazione ha sostenuto l'elaborazione di varie direttive relative a situazioni che caratterizzano zone di conflitto. Ne sono un esempio la *Guidance on Conflict Sensitive Business Practice* per il settore delle materie prime dell'organizzazione *International Alert*⁷⁵ o l'iniziativa *Red Flag*⁷⁶. La Svizzera sovvenziona inoltre l'attuazione delle Linee guida OCSE sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile dei minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio⁷⁷. La Svizzera è anche membro del gruppo multi-stakeholder a cui compete l'attuazione, la diffusione e lo sviluppo delle linee guida. Le linee guida s'indirizzano in primo luogo alle imprese attive nel settore dell'estrazione e del commercio delle materie prime che operano in zone di conflitto e ad alto rischio.

SP 23 Servizi di consulenza e sostegno delle rappresentanze svizzere all'estero

⁷⁵ http://www.iisd.org/pdf/2005/security_conflict_sensitive_business.pdf.

⁷⁶ <http://www.redflags.info/>.

⁷⁷ <http://www.oecd.org/corporate/mne/GuidanceEdition2.pdf>.

Le rappresentanze all'estero si trovano in una posizione ottimale per sensibilizzare le imprese sui diritti umani e fornire loro consulenza relativa alle realtà specifiche dei vari Paesi. Varie rappresentanze svizzere all'estero presenti in zone di conflitto hanno lanciato iniziative innovative, spesso ad hoc, volte a promuovere la responsabilità sociale di imprese svizzere facendo leva sui Principi guida dell'ONU⁷⁸.

La Confederazione intende coinvolgere in misura maggiore le rappresentanze nelle attività di sensibilizzazione e sostegno ai fini del rispetto dei diritti umani da parte delle imprese, ad esempio tramite la formazione e la sensibilizzazione del personale delle ambasciate, il miglioramento dello scambio di esperienze tra le rappresentanze e con i servizi federali rilevanti a Berna e una comunicazione più attiva sulle attività delle rappresentanze.

SP 24 Restrizione dei servizi pubblici in caso di gravi violazioni dei diritti umani

L'ultima revisione dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV) ha recepito espressamente l'obbligo d'informazione in materia di diritti umani a carico dei proponenti. La SERV non accorda alcuna copertura e in caso di danno declina ogni responsabilità quando il progetto dell'assicurato, o finanziato dall'assicurato, viola le norme internazionali in materia di diritti umani.

Switzerland Global Enterprise (S-GE) ha adottato un codice di condotta⁷⁹ indirizzato al personale dell'organizzazione che mira a garantire il rispetto dei diritti umani a livello internazionale e a prevenire ogni forma di complicità nella loro violazione. Se S-GE constata la violazione di leggi e regolamentazioni rilevanti o di diritti umani da parte di clienti, rifiuta il mandato o si ritira dal mandato in corso.

SP 25 Direttive sulla trasparenza e sui meccanismi di diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto

L'introduzione di direttive sulla trasparenza per i minerali provenienti da zone di conflitto è uno strumento politico che vari Stati OCSE hanno già adottato o intendono adottare. Il Consiglio federale segue con attenzione gli sviluppi internazionali sulla trasparenza e sui meccanismi di diligenza nelle zone di conflitto, in particolare all'interno dell'UE, e ne osserva le ripercussioni sull'economia svizzera. Se l'UE adotterà un sistema di certificazione e/o introdurrà un obbligo di trasparenza per le imprese, il Consiglio federale vaglierà la presentazione di proposte adeguate alla situazione svizzera.

SP 26 Sanzioni economiche

La legge federale sull'applicazione di sanzioni internazionali⁸⁰ rappresenta la base giuridica che consente di riprendere le sanzioni non militari che l'ONU, l'OSCE o i principali partner commerciali della Svizzera impongono per far rispettare il diritto internazionale e i diritti umani. La legge sugli embarghi non prevede sanzioni concrete, ma delinea piuttosto un quadro giuridico che abilita il Consiglio federale a emanare ordinanze per l'attuazione di sanzioni.

L'ordinanza del 29 novembre 2002 sul commercio internazionale di diamanti grezzi emanata in virtù

⁷⁸ La rappresentanza svizzera in Myanmar gestisce ad esempio una piattaforma di scambio con imprese svizzere e altri rappresentanti di gruppi d'interesse. La rappresentanza svizzera in Colombia ha elaborato un codice con cui le imprese s'impegnano a rispettare norme sociali.

⁷⁹ Cfr. <http://www.s-ge.com/global/%C3%BCber/de/content/code-conduct> (d/e/f).

⁸⁰ Cfr. legge sugli embarghi LEmb, RS 946.237, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20000358/index.html>.

della legge sugli embarghi ⁸¹ applica ad esempio in Svizzera le disposizioni del processo di Kimberley sul commercio di diamanti provenienti da zone di conflitto.

Il Consiglio federale reputa sufficiente il quadro giuridico esistente per l'imposizione di sanzioni. Il Consiglio federale monitora le decisioni adottate dalle Nazioni Unite, dall'OSCE e dai principali partner commerciali e si esprime caso per caso sulle misure adeguate.

5.7.5 Coerenza politica

Principio guida 8

Gli Stati sono tenuti a garantire che i ministeri, le agenzie e le altre istituzioni statali che sono in grado d'influenzare la condotta delle imprese siano a conoscenza degli obblighi a carico dello Stato in materia di diritti umani e li osservino nell'adempimento dei rispettivi mandati, ad esempio fornendo alle imprese le informazioni, la formazione e il sostegno necessari.

In virtù del principio guida 8, le autorità federali e le altre istituzioni statali sono tenute, nell'esercizio delle loro funzioni, a conoscere gli obblighi a carico dello Stato in materia di diritti umani e a sostenerli tramite misure di formazione e informazione.

Il Consiglio federale ritiene che il presente piano d'azione nazionale e il documento programmatico sulla CSR formino congiuntamente uno strumento adeguato per il raggiungimento di tale obiettivo.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 8, la Confederazione si avvale dei seguenti strumenti politici (SP):

SP 27 Attuazione, esame e aggiornamento del piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani

Il presente piano d'azione nazionale è il primo documento strategico della Confederazione che ha a oggetto specificamente la tematica delle imprese e dei diritti umani.

Alla luce della rapida evoluzione del contesto che caratterizza questo ambito e in considerazione dei numerosi punti di contatto esistenti a livello statale, la garanzia della coerenza politica impone un'attenzione costante. Tale coerenza può essere promossa tramite un processo inclusivo e continuo, teso a elaborare, esaminare e aggiornare il piano d'azione nazionale⁸². Il Consiglio federale attuerà, esaminerà e aggiornerà il piano d'azione nazionale nel rispetto della norma internazionale definita dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani (cfr. anche capitolo 6). Presenterà la prima versione aggiornata del piano d'azione nazionale nel 2020.

SP 28 Coerenza delle politiche, delle strategie e dei piani d'azione

Le politiche economiche, sociali, ambientali, di sviluppo e dei diritti umani sono elementi interdipendenti di una politica di promozione dello sviluppo sostenibile. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza alla coerenza di tali politiche. Il tema della responsabilità sociale d'impresa (CSR) è trattato nel quadro del documento programmatico e del piano d'azione del Consiglio federale in

⁸¹ Cfr. ordinanza sui diamanti, RS 946.231.11, <https://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/20022550/index.html>.

⁸² Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani considera la continuità dei processi volti a elaborare, implementare e aggiornare i piani d'azione nazionali come uno dei quattro criteri essenziali per garantire piani d'azione efficaci. Cfr. *Guidance on NAP*, p. 4.

materia di responsabilità sociale e ambientale delle imprese⁸³. Le tematiche della CSR e delle imprese e dei diritti umani figurano tra gli obiettivi dell'Agenda 2030 e delle varie strategie federali, che includono anche il presente piano d'azione, la strategia per uno sviluppo sostenibile⁸⁴, il messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera⁸⁵, il rapporto sulla politica estera⁸⁶, il rapporto sulla politica economica estera⁸⁷, la strategia dei diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019⁸⁸, le linee guida della Svizzera concernenti la protezione dei difensori dei diritti dell'uomo⁸⁹ nonché il piano nazionale d'azione contro la tratta di esseri umani⁹⁰. La coerenza politica in materia d'impresa e diritti umani è basata sulla ricezione dei Principi guida delle Nazioni Unite in tali strategie.

Il Consiglio federale ha iscritto i Principi guida delle Nazioni Unite nella strategia per uno sviluppo sostenibile, approvata all'inizio del 2016 nell'ambito del programma di legislatura, definendo un quadro di riferimento per le attività svolte dallo Stato in relazione al tema imprese e diritti umani. Rientrano in tale quadro di riferimento il riconoscimento dell'obbligo di protezione della Confederazione e la responsabilità delle imprese di rispettare i diritti umani, segnatamente tramite l'adozione di meccanismi di diligenza.

SP 29 Controllo della conformità delle leggi ai Principi guida dell'ONU

La Confederazione deve garantire che il quadro giuridico nazionale favorisca e non ostacoli il rispetto dei diritti umani. Nel corso delle consultazioni degli uffici, la Confederazione si assicura che ogni nuovo atto normativo soddisfi tale principio.

Nell'ambito della convenzione sulle prestazioni in vigore, in riferimento a nuove leggi o a leggi in discussione che hanno particolari punti di contatto con il tema imprese e diritti umani, la Confederazione può conferire al Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) il mandato di verificare la compatibilità di tali atti normativi con i Principi guida dell'ONU.

SP 30 Collaborazione interdipartimentale

La Confederazione dispone di un gruppo interdipartimentale «Politica internazionale dei diritti dell'uomo», costituito da rappresentanti di tutti i dipartimenti e degli uffici interessati. Il gruppo è responsabile del coordinamento e della consultazione tra gli uffici federali in tutte le questioni relative ai diritti umani.

Nell'anno 2016 il DFAE ha elaborato una strategia svizzera dei diritti dell'uomo, che include anche il tema imprese e diritti umani. Tale strategia consente alla Confederazione di prendere maggiormente

⁸³ Cfr. <http://www.news.admin.ch/NSBSubscriber/message/attachments/38880.pdf> (d/f).

⁸⁴ Cfr. <https://www.are.admin.ch/are/it/home/sviluppo-sostenibile/politica-e-strategia/strategia-per-uno-sviluppo-sostenibile-2016-2019.html>.

⁸⁵ Cfr. <https://www.eda.admin.ch/deza/it/home/dsc/strategia/basi-legali/messaggio-cooperazione-internazionale-2017-2020.html>.

⁸⁶ Cfr. <https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/939.pdf>.

⁸⁷ Cfr.

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikationen_und_Formulare/Aussenwirtschafts/Berichte_zur_Aussenwirtschaftspolitik/awb_2015.html.

⁸⁸ Cfr. <https://www.newsd.admin.ch/newsd/message/attachments/43141.pdf>.

⁸⁹ Cfr. https://www.eda.admin.ch/dam/eda/it/documents/publications/MenschenrechtehumanitaerePolitikundMigration/Leitlinien-zum-Schutz-von-HRD_IT.pdf.

⁹⁰ Cfr. http://www.ejpd.admin.ch/dam/data/ksmm/dokumentation/nap_mh/NAP%20MH%20it.pdf.

in considerazione i diritti umani negli ambiti politici rilevanti.

SP 31 Programmi di sensibilizzazione e formazione interni alla Confederazione

Nel quadro del corso annuale sui diritti umani per il personale dell'Amministrazione federale e della formazione in materia di diritti umani per i futuri diplomatici, la Confederazione propone un modulo di formazione dedicato alla tematica in oggetto. Promuove inoltre in modo mirato l'acquisizione di competenze da parte del personale delle rappresentanze svizzere all'estero, soprattutto nelle zone di conflitto e ad alto rischio.

SP 32 Istituzione nazionale per i diritti umani

Nell'anno 2010, in collaborazione con il CSDU, il Consiglio federale ha lanciato un progetto pilota quinquennale con l'obiettivo di promuovere il dibattito pubblico sui diritti umani nonché di rafforzare le competenze richieste a ogni livello dello Stato, nella società civile e nell'economia ai fini dell'attuazione degli obblighi internazionali assunti in materia di diritti umani⁹¹. I diritti umani e l'economia sono un settore tematico chiave del CSDU⁹².

Il 29 giugno 2016 il Consiglio federale ha deciso di creare un'istituzione nazionale per i diritti umani, incaricata di rafforzare ulteriormente tali diritti in Svizzera, sostenere le autorità, le organizzazioni della società civile e le imprese che operano nell'ambito dei diritti umani e promuovere lo scambio tra gli attori rilevanti. Il DFGP e il DFAE sono stati incaricati di presentare al Consiglio federale, entro la fine di giugno 2017, un documento da sottoporre alla procedura di consultazione. Secondo i Principi guida dell'ONU, le istituzioni statali per i diritti dell'uomo svolgono un ruolo importante in vista della loro attuazione.

Principio guida 9

Gli Stati dovrebbero mantenere un adeguato margine di azione politico-nazionale per adempiere i propri obblighi in materia di diritti umani nel perseguimento degli obiettivi politici a carattere commerciale con altri Stati o con imprese, ad esempio tramite trattati o contratti d'investimento.

Il principio guida 9 ha a oggetto gli accordi economici che la Confederazione stipula con altri Stati o con imprese. Tale categoria di accordi include l'OMC, i trattati bilaterali d'investimento, gli accordi di libero scambio o i contratti per progetti d'investimento. La Confederazione deve garantire un margine di azione politico che consenta alla Svizzera e ai suoi partner contrattuali di dare attuazione agli obblighi in materia di diritti umani.

Il Consiglio federale si adopera affinché gli accordi contrattuali recepiscano disposizioni di coerenza volte a tenere in considerazione la tutela dei diritti umani e affinché i partner contrattuali conservino il loro margine di manovra regolamentare per adempiere i loro obblighi in materia di diritti umani. Lanciando progetti mirati, promuove inoltre il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e degli

⁹¹ Il Centro svizzero di competenza per i diritti umani (CSDU) è una rete delle Università di Berna, Friburgo, Neuchâtel, Zurigo e Ginevra nonché del Centro di formazione sui diritti umani dell'Alta scuola pedagogica di Lucerna e dell'associazione humanrights.ch.

⁹² Negli ultimi anni il settore tematico «Diritti umani ed economia», guidato da Christine Kaufmann, ha arricchito in vario modo il dibattito svizzero sul tema imprese e diritti umani. Cfr. <http://www.skmr.ch/it/settori/economia/settore-tematico-economia-e-diritti-umani.html>.

Stati partner.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 9, la Confederazione si avvale dei seguenti strumenti politici (SP):

SP 33 Coerenza tra gli accordi di libero scambio e la tutela dei diritti umani

Gli accordi di libero scambio mirano in primo luogo a promuovere le relazioni economiche bilaterali e a rafforzare la performance economica degli Stati contraenti. Per garantire la coerenza politica, nel quadro delle trattative su accordi di libero scambio (e su accordi di protezione degli investimenti, cfr. sotto) la Svizzera si adopera in favore dell'introduzione di disposizioni di coerenza applicabili alle norme relative ai diritti umani, al lavoro e all'ambiente. Tali disposizioni ribadiscono tra l'altro l'obbligo delle parti di rispettare e attuare in modo efficace gli accordi ambientali multilaterali e le convenzioni dell'OIL. Rinviano inoltre a strumenti internazionali di protezione dei diritti umani e ai principi della responsabilità sociale d'impresa. Un'ulteriore clausola degli accordi di libero scambio della Svizzera prevede che l'accordo interessato non comprometta o metta in dubbio gli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale e pertanto il rispetto dei diritti umani. Come avviene per tutte le altre tematiche, i servizi competenti della Confederazione partecipano ai negoziati relativi ai diritti umani, al diritto del lavoro e al diritto ambientale.

La sorveglianza degli accordi di libero scambio e con essi degli aspetti relativi ai diritti umani è assicurata da meccanismi di consultazione, in particolare comitati misti.

L'attuazione degli impegni internazionali in materia di diritti umani è in primo luogo assicurata dalle organizzazioni, i forum e i progetti previsti a tale scopo (tra cui l'Esame periodico universale delle Nazioni Unite e i meccanismi di controllo dell'OIL, cfr. anche SP 38, 41 e 44). La Svizzera instaura dialoghi sui diritti umani o avvia una collaborazione su aspetti relativi ai diritti umani, all'ambiente, al lavoro e all'occupazione con partner selezionati.

Il Consiglio federale continuerà a seguire attentamente gli sviluppi internazionali relativi ai meccanismi di diligenza in materia di diritti umani (cosiddetti *impact assessment*).

SP 34 Coerenza tra gli accordi di protezione degli investimenti e la tutela dei diritti umani

Per garantire la coerenza politica, la Svizzera si adopera in favore dell'introduzione di disposizioni di coerenza anche nel quadro dei negoziati sugli accordi di protezione degli investimenti (API).

In collaborazione con i servizi federali interessati, nel 2012 la SECO ha elaborato nuove disposizioni volte a recepire gli aspetti dello sviluppo sostenibile negli API. Tali disposizioni specificano che i trattati devono essere interpretati e applicati nel rispetto della coerenza con altri impegni internazionali assunti dalla Svizzera e dagli Stati partner, segnatamente in relazione alla tutela dei diritti umani. Le disposizioni in oggetto garantiscono che gli API non siano in contrasto con la tutela dei diritti umani. Dal 2012 la Svizzera integra queste nuove disposizioni nei negoziati⁹³. Si adopera inoltre affinché le norme di trasparenza UNCITRAL sull'arbitrato tra investitori e Stato, entrate in vigore il 1° aprile 2014, siano integrate nei nuovi API. Un gruppo di lavoro interno all'amministrazione è stato istituito all'inizio del 2015 al fine di esaminare la prassi contrattuale svizzera sugli API alla luce degli ultimi sviluppi in materia di protezione internazionale degli investimenti. Il rapporto finale del gruppo di lavoro è stato

⁹³ Il primo API contenente queste nuove disposizioni relative allo sviluppo sostenibile è stato stipulato nel giugno 2014 con la Georgia.

pubblicato il 7 marzo 2016⁹⁴.

La Svizzera presenterà le nuove disposizioni elaborate dal gruppo di lavoro in tutti i negoziati sulla revisione di API esistenti o sulla conclusione di nuovi API. In futuro continuerà inoltre a monitorare gli sviluppi in materia di protezione degli investimenti e all'occorrenza valuterà la necessità di procedere a ulteriori adeguamenti della sua prassi contrattuale.

SP 35 Promozione dei Principi guida dell'ONU nel quadro di consultazioni politiche, dialoghi sui diritti umani e progetti concreti

In futuro, in sede di consultazioni politiche e dialoghi relativi ai diritti umani condotti con Stati rilevanti, il Consiglio federale affronterà il tema imprese e diritti umani in modo ancor più sistematico. In occasione dei lavori preparatori delle consultazioni e dei dialoghi, il DFAE coinvolge non solo vari servizi federali, ma anche altre cerchie interessate tra cui rappresentanti dell'economia privata e della società civile.

La Confederazione intende lanciare un maggior numero di progetti bilaterali concreti volti a promuovere i Principi guida dell'ONU. Nel quadro del dialogo politico e dei partenariati strategici con Governi e Stati partner discuterà normative, politiche o altre attività del Paese ospitante che ostacolano il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese svizzere.

Principio guida 10

Gli Stati, quando agiscono in veste di membri d'istituzioni multilaterali che trattano questioni di carattere commerciale, dovrebbero:

- (a) intervenire al fine di garantire che tali istituzioni non limitino la capacità degli Stati membri di adempiere il loro obbligo di protezione e non ostacolino il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese;*
- (b) incoraggiare tali istituzioni, nell'ambito dei rispettivi mandati e delle rispettive competenze, affinché promuovano il rispetto dei diritti umani da parte delle imprese e, laddove necessario, sostengano gli Stati nell'adempimento del loro obbligo di protezione dei diritti umani da qualsiasi violazione da parte delle imprese, tra l'altro attraverso l'assistenza tecnica, misure di capacity-building e il rafforzamento della consapevolezza;*
- (c) ispirarsi ai presenti Principi guida con l'obiettivo di promuovere una comprensione condivisa dei problemi e di rafforzare la cooperazione internazionale nella gestione delle sfide derivanti dall'impatto delle attività delle imprese sui diritti umani.*

In virtù del principio guida 10, la Confederazione deve adoperarsi affinché le istituzioni multilaterali trattino in modo attivo e coerente il tema delle imprese e dei diritti umani.

L'elaborazione e la promozione di norme internazionali e con esse di regole del gioco eque in materia di imprese e diritti umani riveste un'importanza prioritaria per il Consiglio federale. In seno alle

⁹⁴ Cfr.

https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Internationale_Investitionen/Vertragspolitik_der_Schweiz.html.

istituzioni multilaterali si adopera attivamente in favore di tale obiettivo.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 10, la Confederazione si avvale dei seguenti strumenti politici:

SP 36 Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani

Il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e l'Alto Commissariato dell'ONU per i diritti umani hanno il compito di promuovere l'attuazione dei Principi guida dell'ONU⁹⁵. Si adoperano tra l'altro affinché i Principi guida dell'ONU siano attuati a livello nazionale dagli Stati e siano riconosciuti da altre organizzazioni e integrati in strumenti internazionali.

Il Consiglio federale considera il gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani un organismo importante per la promozione dell'attuazione dei Principi guida dell'ONU e continuerà a dare il suo sostegno politico e finanziario al gruppo di lavoro delle Nazioni Unite e al Forum annuale dell'ONU su imprese e diritti umani a Ginevra. In particolare, nel periodo di riferimento fornirà un contributo supplementare alla promozione dei piani d'azione nazionali in tutto il mondo.

SP 37 Negoziazione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti umani e imprese transnazionali

Nel giugno 2014 il Consiglio dei diritti umani dell'ONU ha deciso d'istituire un gruppo di lavoro intergovernativo per l'elaborazione di un trattato giuridicamente vincolante in materia d'imprese e diritti umani⁹⁶. Il gruppo di lavoro ha organizzato due tornate negoziali nel luglio 2015 e nell'ottobre 2016.

Il Consiglio federale si adopera per colmare le lacune nel diritto internazionale e rafforzare il rispetto dei diritti umani. Esamina tuttavia criticamente il numero crescente di conflitti tra norme che sorgono a seguito dello sviluppo incontrollato di normative di diritto internazionale. Il Consiglio federale dubita che un nuovo accordo vincolante basato sui parametri attualmente in discussione possa migliorare in modo sostanziale la protezione contro le violazioni dei diritti umani da parte delle imprese. In particolare ritiene che la limitazione di un eventuale accordo a imprese operanti a livello internazionale non sia in linea con l'obiettivo. La Svizzera seguirà tuttavia anche in futuro il processo negoziale, armonizzando i propri interventi con quelli degli Stati che perseguono obiettivi affini.

SP 38 Trattamento di tematiche relative alle imprese e ai diritti umani nel quadro dell'Esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite

L'Esame periodico universale (EPU) è un importante strumento multilaterale dal punto di vista dell'attuazione dei Principi guida dell'ONU. Si tratta di un meccanismo di esame tra pari in cui i singoli Stati commentano la situazione dei diritti umani all'interno degli altri Stati e formulano raccomandazioni nel quadro del Consiglio dei diritti umani dell'ONU.

Nei suoi interventi sulla situazione dei diritti umani in altri Paesi, la Svizzera ha sottolineato a più riprese le lacune in materia di protezione contro le violazioni dei diritti umani, anche a opera delle imprese.

Nei rapporti presentati nel quadro del terzo ciclo dell'Esame periodico universale, a partire dal 2017, la

⁹⁵ Cfr. Consiglio dei diritti umani dell'ONU, risoluzione A/HRC/RES/26/22,

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Pages/ListReports.aspx>.

⁹⁶ Cfr. Consiglio dei diritti umani dell'ONU, risoluzione A/HRC/26/RES/26/9,

<http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session26/Pages/ListReports.aspx>.

Svizzera approfondirà le attività svolte in materia di imprese e diritti umani. Nei suoi commenti relativi alla situazione dei diritti umani in altri Stati focalizzerà maggiormente l'attenzione su tale tema.

SP 39 Trattamento del tema imprese e diritti umani in altre procedure di verifica nel quadro del diritto internazionale

Nei rapporti riguardanti l'attuazione delle convenzioni internazionali la Svizzera integrerà in modo adeguato il tema imprese e diritti umani (p. es. Convenzione sui diritti del fanciullo, Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna).

SP 40 Coordinamento tra organizzazioni multilaterali

Un importante catalizzatore dei Principi guida dell'ONU è la loro integrazione nei processi e nelle direttive di varie organizzazioni multilaterali. Negli organismi rilevanti la Svizzera interviene per rafforzare la collaborazione e aumentare la coerenza tra le organizzazioni multilaterali. S'impegna pertanto in seno all'OIL in favore del partenariato sociale a livello internazionale e in seno all'OMC per lo status di osservatore dell'OIL, al fine d'intensificare la collaborazione tra le due organizzazioni.

Un altro esempio è costituito dalla promozione e dal finanziamento di progetti congiunti dell'OIL e dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO) nei Paesi in via di sviluppo. Il Consiglio federale porterà avanti la propria strategia all'interno dell'OIL.

SP 41 Standard e meccanismi di controllo dell'OIL

Ai fini della sorveglianza del rispetto delle norme internazionali del lavoro (convenzioni), l'OIL si serve di procedure di rapporto, di reclamo e di ricorso. I ricorsi vengono esaminati da un organismo tripartito, indipendente e internazionale. Nell'anno 2013, in collaborazione con le parti sociali la Svizzera ha elaborato una strategia per il suo impegno in seno all'OIL volto a promuovere la giustizia sociale⁹⁷. La strategia poggia su tre assi prioritari: l'impegno per il rafforzamento dell'OIL, l'applicazione credibile e la promozione delle norme e degli standard OIL all'interno della Svizzera e la promozione del lavoro dignitoso in tutto il mondo.

Il Consiglio federale interviene in modo proattivo per elaborare e approvare le norme internazionali del lavoro: verifica costantemente la possibilità di ratificare convenzioni. La Confederazione garantisce l'applicazione delle norme dell'OIL e si adopera per rafforzarne l'influenza. Promuove inoltre l'attuazione delle norme fondamentali dell'OIL sensibilizzando le parti sociali e l'opinione pubblica in merito alle norme sociali internazionali e alla loro rilevanza.

SP 42 Attività della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani

La Svizzera sostiene il dialogo politico indipendente della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani che mira a ridurre i rischi di tale fenomeno nelle catene di approvvigionamento. L'obiettivo è aumentare la coerenza e le sinergie tra la lotta alla tratta di esseri umani e i Principi guida dell'ONU. Il settore privato sarà coinvolto nei lavori per l'elaborazione di apposite raccomandazioni⁹⁸.

⁹⁷ Cfr. https://www.seco.admin.ch/seco/it/home/Arbeit/Internationale_Arbeitsfragen/IAO.html.

⁹⁸ Ulteriori informazioni relative alla politica della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani sono disponibili nel sito dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani: <http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx>; i rapporti sono disponibili tra l'altro su: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=137.

SP 43 Attività del Consiglio d'Europa per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU

Il Consiglio d'Europa è un forum multilaterale adeguato per l'elaborazione di norme internazionali in materia di diritti umani. Il 16 aprile 2014 il Comitato dei Ministri ha adottato una dichiarazione contenente raccomandazioni per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU per gli Stati membri⁹⁹.

La Svizzera ha partecipato attivamente ai lavori. In particolare la delegazione svizzera ha sostenuto la proposta di assicurare la coerenza con i Principi guida dell'ONU all'interno del Consiglio d'Europa e di cercare soluzioni per facilitare alle vittime l'accesso alle misure di rimedio. Per mezzo dell'attuazione del PAN la Svizzera applica anche le raccomandazioni formulate dal Consiglio d'Europa.

SP 44 Attività in materia d'impresa e diritti umani nel quadro dell'Organizzazione mondiale del turismo

L'Organizzazione mondiale del turismo (OMT) svolge un ruolo centrale nell'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel settore del turismo. In tale contesto il Codice mondiale di etica del turismo riconosce l'importanza determinante del rispetto dei diritti umani¹⁰⁰. Attualmente l'OMT si sta adoperando per trasformare il Codice mondiale di etica del turismo in una convenzione internazionale. Il settore turistico può inoltre contribuire direttamente o indirettamente alla realizzazione dei 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. L'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 2015 ha dichiarato il 2017 Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo, conferendo all'OMT l'incarico di darvi attuazione.

In veste di membro dell'OMT, la Svizzera si adopera affinché l'organizzazione promuova attivamente l'attuazione dei Principi guida dell'ONU nel settore del turismo. La Svizzera siede inoltre nel Comitato direttivo dell'Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo 2017. In collaborazione con la Germania e l'Austria, assicura la traduzione in lingua tedesca dell'opuscolo dell'OMT dedicato al contributo fornito dal turismo ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU.

5.8 Pilastro 3: accesso al rimedio

5.8.1 Principio fondativo

Principio guida 25

Nel quadro del proprio obbligo di proteggere gli individui dalle violazioni dei diritti umani connesse alle attività delle imprese, gli Stati devono adottare misure idonee al fine di garantire, attraverso strumenti giudiziari, amministrativi, legislativi o di altro genere, che qualora tali violazioni si verificano sul proprio territorio e/o sotto la propria giurisdizione, i soggetti danneggiati abbiano accesso a rimedi efficaci.

Il Consiglio federale riconosce la necessità di garantire l'accesso al rimedio alle vittime di violazioni dei diritti umani commesse sul territorio svizzero e/o sotto la giurisdizione svizzera. A tal fine confida innanzitutto nel buon funzionamento del sistema giudiziario svizzero e nei meccanismi non giudiziari alternativi di risoluzione delle controversie.

⁹⁹ Cfr. https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6ee3.

¹⁰⁰ Cfr. <http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism>.

Il Consiglio federale riconosce inoltre la sua responsabilità di assicurare alle persone danneggiate l'accesso a meccanismi di ricorso svizzeri, qualora imprese domiciliate in Svizzera siano implicate in violazioni dei diritti umani all'estero e le persone danneggiate non abbiano accesso a rimedi efficaci negli Stati ospiti. Nell'ottica dell'approccio *smart mix* lo scopo è garantire una valida combinazione di meccanismi giudiziari ed extragiudiziari.

5.8.2 Principi operativi: meccanismi giudiziari statali

Principio guida 26

Gli Stati devono adottare misure adeguate volte a garantire l'efficacia dei meccanismi giudiziari nazionali nella gestione delle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese e valutare inoltre le modalità per ridurre le barriere legali, pratiche e di altro genere che possono impedire l'accesso al rimedio.

Tra gli ostacoli di ordine pratico e procedurale, i Principi guida delle Nazioni Unite annoverano le spese giudiziarie, i costi legali, le difficoltà a ottenere una rappresentanza giuridica, o ancora la mancanza di risorse, competenze o sostegno da parte dei procuratori pubblici. Questi fattori possono ostacolare l'accesso delle persone danneggiate alle misure di rimedio previste. Nei fatti che presentano una dimensione internazionale possono sorgere anche ostacoli legati alla definizione della competenza e del diritto applicabile.

Il Consiglio federale riconosce l'importanza di efficaci meccanismi giudiziari statali volti a emanare sanzioni e a garantire l'accesso al rimedio alle vittime di violazioni dei diritti umani commesse da imprese. In questo contesto occorre anche chiarire la dimensione extraterritoriale di eventuali meccanismi giudiziari. In tal senso il Consiglio federale sostiene gli sforzi miranti a garantire una migliore comprensione delle basi giuridiche nei diversi Paesi e incoraggia il consolidamento di procedure internazionali. In determinate circostanze il diritto svizzero garantisce alle persone che ritengono che i loro diritti siano stati violati da imprese svizzere la possibilità di presentare ricorsi e reclami. La competenza dei tribunali svizzeri e il diritto applicabile vanno valutati caso per caso in funzione delle basi giuridiche.

Nei fatti che presentano una dimensione internazionale occorre innanzitutto esaminare la competenza giurisdizionale. Vanno considerati non solo il diritto interno ma anche i trattati internazionali. Le norme sulla competenza determinano la liceità di un'azione davanti a un tribunale svizzero. Solo in una seconda fase si pone la questione del diritto applicabile. Questo diritto determina se e secondo quali norme un'impresa è effettivamente responsabile. Le due questioni devono essere esaminate separatamente.

Esiste sempre un foro giuridico in Svizzera per le azioni di diritto privato derivanti da atti illeciti intentate in Svizzera contro un'impresa con sede in Svizzera (art. 2 LDIP¹⁰¹ e art. 2 della Convenzione di Lugano¹⁰²). Anche contro le imprese con sede all'estero è possibile intentare un'azione giudiziaria in Svizzera, se il danno (provocato segnatamente dalla violazione dei diritti umani) si concretizza in Svizzera o se vi ha avuto degli effetti immediati, o ancora se è stato causato da una succursale in Svizzera (art. 129 LDIP, art. 5 n. 3 e n. 5 della Convenzione di Lugano). A titolo sussidiario, la Svizzera può costituire un foro di necessità (art. 3 LDIP) qualora un procedimento all'estero non sia

¹⁰¹ RS 291

¹⁰² RS 0275.12

possibile o non possa essere ragionevolmente preteso, a condizione che la fattispecie presenti una connessione sufficiente con la Svizzera.

Il successo di un'eventuale azione (in particolare per quanto attiene all'imputabilità di un atto illecito) dipende dal diritto applicabile. Per gli atti illeciti portati davanti a tribunali svizzeri, il diritto applicabile è determinato in conformità agli articoli 132 e seguenti LDIP. In virtù delle norme sull'ordine pubblico (art. 17 e 18 LDIP), le disposizioni fondamentali del diritto svizzero – e in particolare quelle relative ai diritti umani – si applicano tuttavia indipendentemente dal diritto applicabile.

In presenza di determinate condizioni un'impresa (accanto alle persone fisiche che hanno commesso il reato, che sono punibili in primis) può anche essere perseguita penalmente in virtù della parte generale del Codice penale¹⁰³.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 26, la Confederazione si avvale dei seguenti strumenti politici (SP):

SP 45 Chiarimenti sull'accesso ai tribunali svizzeri e sulla riduzione degli ostacoli di natura pratica e procedurale

Nel 2014 la Confederazione ha incaricato il CSDU di effettuare uno studio sulla competenza giuridica nel caso di violazioni dei diritti umani commesse all'estero da imprese transnazionali¹⁰⁴. Lo studio deve illustrare in particolare le possibilità di accesso ai tribunali svizzeri e gli eventuali ostacoli che vi s'interpongono. L'analisi verte sulla possibilità delle vittime di violazioni dei diritti umani commesse all'estero da imprese svizzere di far valere misure di rimedio efficaci di fronte ai tribunali svizzeri. Lo studio mira inoltre a fornire una base per chiarire la questione della posizione della Svizzera a livello internazionale e determinare il margine di manovra di eventuali misure future.

In adempimento del postulato 14.3663 Accesso alla riparazione della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati, il Consiglio federale analizza inoltre le misure giudiziarie e non giudiziarie adottate da altri Stati per permettere alle vittime di una violazione dei diritti umani commessa da un'impresa in uno Stato ospite di accedere alla riparazione nel Paese di origine dell'impresa. Il CSDU e l'Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) conducono congiuntamente questo studio, la cui conclusione è prevista per la fine del 2016. Sulla base dei risultati presentati, in vista della rielaborazione del piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani, entro il 2019 il Consiglio federale esaminerà l'introduzione di eventuali misure nel contesto svizzero.

Nel quadro dei lavori in adempimento della mozione 14.4008 Adeguamento del Codice di procedura civile e del postulato 14.3804 Codice di procedura civile. Prime esperienze e miglioramenti, il Consiglio federale sta esaminando la procedura civile in vigore dal 2011 per individuare possibili lacune o punti deboli. Entro la fine del 2018 presenterà eventuali proposte di revisione al Parlamento. L'indagine verterà anche sulle spese giudiziarie.

In adempimento della mozione 13.3931 Promozione e sviluppo degli strumenti dell'applicazione collettiva del diritto, il Consiglio federale sta vagliando alcune proposte di legge volte ad agevolare l'attuazione collettiva del diritto da parte di numerosi danneggiati nei cosiddetti danni di massa e danni

¹⁰³ Per un'analisi dettagliata dell'accesso alla riparazione giudiziaria in Svizzera si rimanda a: Kaufmann et al. 2013, *Umsetzung der Menschenrechte in der Schweiz: Eine Bestandesaufnahme im Bereich Menschenrechte und Wirtschaft*, Schweizerisches Kompetenzzentrum für Menschenrechte, pp. 36-62, https://register.weblaw.ch/bookinfo.php?book_id=287&pref_lang=de.

¹⁰⁴ Cfr. *Extraterritorialität im Bereich Wirtschaft und Menschenrechte: Extraterritoriale Rechtsanwendung und Gerichtsbarkeit in der Schweiz bei Menschenrechtsverletzungen durch transnationale Unternehmen*: http://www.skmr.ch/cms/upload/pdf/160815_SKMR_Studie_Extraterritorialitaet.pdf.

diffusi. Gli strumenti esistenti andranno poi migliorati e integrati con nuovi strumenti laddove necessario.

SP 46 Obbligo di rendere conto del proprio operato e accesso al rimedio: progetto dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani

La Svizzera si adopera in seno a organismi internazionali a favore di una regolamentazione coordinata della competenza dei tribunali e di un migliore accesso ai rimedi giuridici sostenendo finanziariamente e tecnicamente i lavori dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani. Il rapporto elaborato con i gruppi d'interesse all'attenzione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU e corredato di raccomandazioni agli Stati membri è stato portato a termine nel maggio 2016¹⁰⁵. In un secondo tempo la Svizzera valuterà quali raccomandazioni dell'Alto commissariato dell'ONU attuare per migliorare l'accesso alla riparazione.

SP 47 Stato di diritto negli Stati ospiti

Grazie al dialogo politico (cfr. anche SP 34) e a progetti di cooperazione internazionale allo sviluppo in materia d'instaurazione e rafforzamento dello Stato di diritto, la Svizzera sostiene vari Stati partner che presentano deficit di governance, affinché possano adempiere meglio il loro obbligo di protezione. Le misure includono progetti avviati in collaborazione con il settore privato e proseguiranno nella stessa misura.

5.8.3 Principi operativi: meccanismi di denuncia statali a carattere extragiudiziario

Principio guida 27

Gli Stati dovrebbero garantire, accanto ai meccanismi giudiziari, meccanismi di denuncia non giudiziari efficaci e appropriati nel quadro di un più ampio sistema statale di rimedio alle violazioni dei diritti umani connessi alle attività delle imprese.

I meccanismi di denuncia extragiudiziari statali possono dare un contributo importante alle misure di rimedio. Essi permettono alle parti di trovare soluzioni attraverso il dialogo, evitando procedure giudiziarie spesso lunghe e costose.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 27, la Confederazione vi avvale dei seguenti strumenti politici (SP):

SP 48 Punto di contatto nazionale (PCN) per le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali

Gli Stati firmatari delle Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali sono tenuti a istituire un meccanismo di denuncia extragiudiziario sotto forma di PCN. Il PCN accoglie le segnalazioni circa possibili violazioni delle Linee guida OCSE da parte di un'impresa multinazionale con sede in uno degli Stati firmatari. Dalla loro revisione nel 2011 le Linee guida OCSE comprendono anche un

¹⁰⁵ Cfr. Consiglio dei diritti umani dell'ONU, risoluzione A/HRC/RES/26/22,

<http://spinternet.ohchr.org/Layouts/SpecialProceduresInternet/Download.aspx?SymbolNo=A%2FHRC%2FRES%2F26%2F22&Lang=fr>.

capitolo consacrato ai diritti umani.

Il PCN svizzero è accorpato alla SECO, coinvolge i servizi federali competenti nel disbrigo delle segnalazioni e si avvale della consulenza della Commissione federale consultiva del Punto di contatto nazionale (Commissione consultiva PCN) in materia di orientamento strategico e di applicazione delle Linee guida OCSE.

Il Consiglio federale ritiene che l'attuale prassi del PCN svizzero permetta di attuare gli obiettivi prefissati e intende quindi portarla avanti nel quadro esistente.

SP 49 Sostegno da parte delle rappresentanze all'estero nella composizione delle controversie

Nel corso degli ultimi anni alcune rappresentanze all'estero hanno aiutato, con interventi ad hoc, imprese e vittime di violazioni dei diritti umani a risolvere le loro controversie al tavolo negoziale.

Nel periodo di riferimento la Confederazione esaminerà le possibilità di rafforzare e sistematizzare il sostegno da parte delle rappresentanze svizzere nella composizione delle controversie.

5.8.4 Principi operativi: meccanismi di denuncia non statali

Principio guida 28

Gli Stati dovrebbero valutare le modalità volte ad agevolare l'accesso a efficaci meccanismi di denuncia non statali per trattare le violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese.

Le imprese svizzere, soprattutto quelle particolarmente esposte a rischi in materia di diritti umani, dovrebbero proporre appropriati meccanismi interni di denuncia affinché le vittime possano chiedere una riparazione. Tali meccanismi possono inoltre avere un effetto preventivo.

Principio guida 30

La disponibilità di efficaci meccanismi di denuncia dovrebbe essere garantita da iniziative settoriali e multi-stakeholder e altre iniziative congiunte fondate sul rispetto delle norme in materia di diritti umani.

Il Consiglio federale considera la promozione di meccanismi di denuncia nel quadro delle iniziative multi-stakeholder uno strumento importante per garantire l'accesso a misure di rimedio. Questi meccanismi non permettono solo alle persone danneggiate di ottenere riparazione, ma accrescono anche l'efficacia e la credibilità delle rispettive iniziative.

Ai fini dell'attuazione del principio guida 30, la Confederazione vi avvale del seguente strumento politico (SP):

SP 50 Meccanismo di denuncia nel quadro del Codice di condotta internazionale (ICoC) e di altre iniziative multi-stakeholder

Il Codice di condotta internazionale per i servizi privati di sicurezza prevede un'innovativa procedura di denuncia per perseguire le violazioni di un'impresa denunciate da collaboratori o da terzi¹⁰⁶. Altre iniziative multi-stakeholder vagliano l'istituzione di simili meccanismi di denuncia per le vittime.

La Svizzera ha fornito un importante contributo tecnico e finanziario all'introduzione della procedura di denuncia nel quadro dell'ICoC e versa anche un importante contributo finanziario all'Associazione del Codice di condotta internazionale, responsabile dell'attuazione della procedura di denuncia.

La Svizzera continuerà a sostenere l'ICoC a livello politico e finanziario e di conseguenza l'attuazione della procedura di denuncia. Con la sua partecipazione ad altre iniziative multi-stakeholder promuoverà l'introduzione di meccanismi di denuncia.

Principio guida 31

Al fine di assicurarne l'efficacia, i meccanismi di denuncia non giudiziari, sia statali che non statali, dovrebbero essere:

- (a) legittimi: sono sorretti dalla fiducia dei gruppi di stakeholder ai quali sono destinati e devono rendere conto del proprio operato nell'ottica di un'equa esecuzione delle procedure di denuncia;*
- (b) accessibili: sono noti a tutti i gruppi di stakeholder ai quali sono destinati e forniscono un'assistenza adeguata a coloro che hanno particolare difficoltà ad accedervi;*
- (c) prevedibili: offrono una procedura chiara e nota, con una tempistica indicativa per ogni fase, nonché chiarezza sulle tipologie procedurali e sugli esiti possibili, come pure sugli strumenti per sorvegliarne l'attuazione;*
- (d) equi: si adoperano al fine di garantire che le parti lese dispongano di un ragionevole accesso alle fonti d'informazione e consulenza e alle conoscenze necessarie all'attuazione di una procedura di denuncia in condizioni eque, informate e rispettose;*
- (e) trasparenti: informano le parti di una procedura di denuncia in modo adeguato circa l'andamento della stessa, fornendo informazioni sufficienti sull'efficacia del meccanismo di denuncia per suscitare la fiducia nella sua efficacia e soddisfare eventuali interessi pubblici in gioco;*
- (f) compatibili con i diritti: vegliano affinché i risultati e le riparazioni accordate siano in linea con i diritti umani internazionalmente riconosciuti;*
- (g) una fonte d'insegnamento continuo: attingono alle misure pertinenti per trarre insegnamenti volti a migliorare il meccanismo e a prevenire denunce e torti futuri.*

I meccanismi operativi dovrebbero inoltre essere:

¹⁰⁶ Cfr. <http://www.icoca.ch/en/complaints>.

(h) *fondati sulla partecipazione e sul dialogo: consultano i gruppi di stakeholder ai quali sono destinati circa la loro organizzazione e le loro prestazioni e pongono l'accento sul dialogo quale strumento per gestire e risolvere le controversie.*

Il Consiglio federale sostiene i criteri di efficacia descritti nel principio guida 30 e si adopera per promuovere in tutte le sue attività i meccanismi di denuncia non giudiziari e non statali. Non prevede attività separate.

6 Attuazione, accompagnamento e revisione del piano d'azione

Le misure definite nel presente piano d'azione nazionale dovranno essere attuate nell'arco di quattro anni. Il Consiglio federale esaminerà e aggiornerà il piano d'azione nazionale nel quadro di ogni legislatura (prossimo riesame nel 2019).

Le modalità di questo processo sono descritte qui di seguito. Esse si basano sulle raccomandazioni del Gruppo di lavoro dell'ONU su imprese e diritti umani¹⁰⁷.

6.1 Attuazione

Il piano d'azione nazionale definisce complessivamente 50 strumenti politici, sintetizzati nell'appendice 1 con indicazione dei servizi federali competenti¹⁰⁸.

Gli strumenti politici sono attuati dai servizi federali competenti, d'intesa con altri uffici pertinenti. Il DFAE e il DEFR coordinano l'attuazione del piano d'azione nazionale.

6.2 Accompagnamento

Onde accompagnare l'attuazione, il DFAE e il DEFR istituiscono, in collaborazione con i vari gruppi d'interesse, un gruppo di accompagnamento composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale, dell'economia, della società civile e del mondo scientifico¹⁰⁹. Il suo primo compito consisterà nel definire, in collaborazione con i servizi competenti, il ruolo e le funzioni del gruppo di accompagnamento.

Il DFAE e il DEFR esaminano regolarmente, insieme al gruppo di accompagnamento, i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione nazionale. Alla fine di ogni legislatura il DFAE e il DEFR pubblicano un breve rapporto congiunto sull'andamento dei lavori. Il gruppo di accompagnamento è invitato a commentare tali rapporti.

Il DFAE e il DEFR assicurano il coordinamento temporale dei lavori relativi all'attuazione del piano d'azione del documento programmatico sulla CSR e del presente piano d'azione nazionale, al fine di

¹⁰⁷ UN Working Group on Business and Human Rights (2015), *Guidance on National Action Plans on Business and Human Rights*, Version 2.0.

¹⁰⁸ In conformità non solo allo standard definito dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, ma anche alle aspettative degli stakeholder svizzeri. Come emerge dalle consultazioni, la maggior parte degli attori di tutti i gruppi interessati ritiene che le azioni debbano essere corredate di un calendario rigoroso, una chiara attribuzione delle responsabilità e indicatori precisi (cfr. Graf et al. 2014, p. 45).

¹⁰⁹ Questo gruppo di accompagnamento si compone di due rappresentanti di ogni gruppo d'interesse, ovvero dell'economia (un rappresentante delle PMI e un rappresentante delle multinazionali) e della società civile (un rappresentante del mondo scientifico e un rappresentante di un'organizzazione non governativa) nonché di un rappresentante del DFAE e uno del DEFR.

ridurre quanto possibile l'onere a carico dei gruppi d'interesse. L'insediamento di un gruppo di lavoro incaricato di riferire regolarmente sui progressi in materia di attuazione del PAN è in linea con le direttive delle linee guida dell'ONU concernenti l'elaborazione di piani d'azione nazionali.

6.3 Aggiornamento e revisione

L'aggiornamento e la revisione del piano d'azione nazionale vengono effettuati a ogni legislatura, sulla base di un'analisi esterna del contesto svizzero in materia d'impres e diritti umani e sulla base dell'identificazione di eventuali lacune nell'attuazione dei principi guida dell'ONU da parte della Svizzera. Tale esame verte anche su una possibile integrazione di aspetti ambientali legati ai diritti umani. La revisione del PAN s'ispira alle raccomandazioni del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.



7 Appendice: panoramica dell'attuazione

Le misure definite nel presente piano d'azione nazionale devono essere attuate nell'arco di quattro anni. I servizi dell'Amministrazione federale e il Consiglio federale verificano periodicamente il piano d'azione e procederanno al suo aggiornamento nel 2019.

Principio guida		Strumento politico	Attività	Esistente o nuovo	Competenza
PG 3	1	Meccanismo di diligenza in materia di diritti umani	Sostegno e promozione dei meccanismi di diligenza in materia di diritti umani messi in atto dalle imprese	Esistente	DFAE / DEFR
	2	Normativa per le società di sicurezza private	Attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero	Esistente	DFAE
	3	Normativa sul materiale bellico	Attuazione della legge federale sul materiale bellico e dalla relativa ordinanza	Esistente	DEFR
	4	Normativa sui beni destinati alla sorveglianza di Internet e delle comunicazioni mobili	Attuazione dell'ordinanza del 13 maggio 2015, in vigore fino al 12 maggio 2019	Esistente	DEFR
	5	Normativa sulla fabbricazione e l'importazione di biocarburanti	Attuazione della legge federale sull'imposizione degli oli minerali. La revisione della legge è entrata in vigore il 1° agosto 2016. Il rispetto di condizioni di	Esistente	DEFR / DFF

			<p>produzione socialmente accettabili ai fini dell'agevolazione fiscale è sancito dalla legge.</p> <p>È inoltre stato introdotto il criterio dell'acquisto legale delle superfici utilizzate per la coltivazione delle materie prime.</p>		
	6	Chiarimento e comunicazione delle aspettative del Consiglio federale nei confronti delle imprese	Lancio e attuazione del PAN, organizzazione e partecipazione a incontri e forum di dialogo, misure di sensibilizzazione delle imprese	Nuovo	DFAE / DEFR
	7	Sportello della Confederazione per i gruppi d'interesse	Attivazione di un portale web della Confederazione dedicato alla CSR, anche per le questioni relative al tema imprese e diritti umani	Nuovo	DFAE / DEFR
	8	Linee guida indirizzate alle imprese per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU	Elaborazione di linee guida sui meccanismi di diligenza in materia di diritti umani nell'ambito degli <i>eventi sportivi internazionali e del commercio delle materie prime</i>	Esistente	DFAE / DEFR
	9	Premio per le buone prassi	Riconoscimento delle buone prassi in materia d'impresa e diritti umani	Nuovo	DFAE / DEFR
	10	Iniziative per il rispetto dei diritti del lavoro e dei diritti umani nella catena di approvvigionamento	Attuazione di progetti in materia di cooperazione economica allo sviluppo	Esistente	DEFR
	11	Iniziative multi-stakeholder in materia d'impresa e diritti umani	<p>ICoC / ICoCA:</p> <p>- partecipazione al e sostegno di un meccanismo indipendente di governance e controllo</p> <p>Principi volontari:</p>	Esistente	DFAE

			- impegno in favore di una migliore presentazione dei rendiconti - workshop in materia di sicurezza e diritti umani		
	12	Norme in materia di reporting di sostenibilità	Impegno in favore della promozione e dell'armonizzazione del reporting di sostenibilità	Esistente	DATEC
	13	Reporting di sostenibilità delle imprese	Attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile	Esistente	DATEC / DFAE / DFGP
	14	Protezione dei minori e turismo	Attuazione e sostegno finanziario della campagna	Nessun ulteriore finanziamento dal 2017	DEFR
	15	Obbligo di segnalazione dei pagamenti effettuati a Governi	- Attuazione della raccomandazione 8 del rapporto di base sulle materie prime - Prosecuzione dell'attuazione dell'iniziativa EITI (raccomandazione 7 del rapporto di base sulle materie prime)	Esistente	DFAE / DFGP / DEFR
	16	Riduzione dei rischi di violazione dei diritti umani nel quadro dell'estrazione e del commercio dell'oro	- Rapporto del Consiglio federale sui rischi di violazione dei diritti umani nel settore dell'oro - Attuazione della seconda fase dell'iniziativa <i>Better Gold Initiative for Artisanal and Small-Scale Mining (BGI for ASM)</i>	Nuovo	DFAE (rapporto) DEFR (BGI for ASM)
PG 4	17	Imprese della Confederazione e imprese parastatali	Bilancio sull'attuazione della CSR nelle attività della Confederazione	Nuovo	DFF / DEFR
	18	Richiesta di un meccanismo di diligenza in materia di diritti umani per le imprese sostenute dall'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (SERV)	Attuazione dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE)	Esistente	DEFR
	19	Meccanismo di diligenza in materia di diritti umani delle autorità nel quadro di	Attuazione delle <i>SDC Risk Assessment Guidelines for Partnerships with the Private Sector</i>	Esistente	DFAE

		partenariati pubblico-privati di sviluppo			
PG 5	20	Obblighi di diligenza in materia di diritti umani per le società di sicurezza private	Attuazione della legge federale sulle prestazioni di sicurezza private fornite all'estero	Esistente	DFAE
PG 6	21	Criteri relativi ai diritti umani nel quadro degli acquisti pubblici della Confederazione	Vaglio della creazione di una piattaforma nazionale per acquisti pubblici sostenibili	Nuovo	DATEC / DFF
PG 7	22	Direttive sui meccanismi di diligenza in materia di diritti umani in zone di conflitto e ad alto rischio	Promozione dell'attuazione delle direttive sui meccanismi di diligenza in materia di diritti umani in zone di conflitto e ad alto rischio	Esistente	DFAE / DEFR
	23	Servizi di consulenza e sostegno delle rappresentanze svizzere all'estero	Formazione e sensibilizzazione del personale delle ambasciate	Nuovo	DFAE / DEFR
	24	Restrizione dei servizi pubblici in caso di gravi violazioni dei diritti umani	- Attuazione dell'ordinanza concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (OARE) - Applicazione del codice di condotta di <i>Switzerland Global Enterprise</i>	In vigore dal 1.1.2016 Esistente	DEFR
	25	Direttive sulla trasparenza e sui meccanismi di diligenza per i minerali provenienti da zone di conflitto	Analisi delle ripercussioni delle normative internazionali sull'economia svizzera	Esistente	DFGP
	26	Sanzioni economiche	Attuazione della legge sugli embarghi. Il Consiglio federale monitora le decisioni adottate dalle Nazioni Unite, dall'OSCE e dai principali partner commerciali e si esprime caso per caso sulle misure relative alle sanzioni.	Esistente	DEFR

PG 8	27	Attuazione, esame e aggiornamento del piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani	Attuazione, esame e aggiornamento del piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani	Nuovo	DFAE / DEFR
	28	Coerenza delle politiche, delle strategie e dei piani d'azione	Recepimento dei Principi guida delle Nazioni Unite come quadro di riferimento centrale nell'ambito del tema imprese e diritti umani e attuazione della strategia per uno sviluppo sostenibile 2016-2019	Esistente	DATEC / DFAE / DEFR
	29	Verifica della conformità delle leggi ai Principi guida dell'ONU	Consultazioni degli uffici e collaborazione con il CSDU	Esistente	Uffici federali competenti in collaborazione con DFAE / DFGP
	30	Collaborazione interdipartimentale	Attuazione della strategia dei diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019	Esistente	DFAE
	31	Programmi di sensibilizzazione e formazione interni alla Confederazione	Corso sui diritti umani per il personale dell'Amministrazione federale e i futuri diplomatici	Esistente	DFAE / DEFR
	32	Istituzione nazionale per i diritti umani	Elaborazione di un documento da sottoporre a consultazione	Esistente	DFAE / DFGP
PG 9	33	Coerenza tra gli accordi di libero scambio e la tutela dei diritti umani	Integrazione e attuazione delle disposizioni pertinenti negli accordi di libero scambio, con particolare riferimento alle disposizioni del capitolo «Commercio e sviluppo sostenibile»	Esistente	DEFR
	34	Coerenza tra gli accordi di protezione degli investimenti e la tutela dei diritti umani	Attuazione delle disposizioni volte a recepire gli aspetti dello sviluppo sostenibile negli accordi di protezione degli investimenti	Esistente	DEFR

	35	Promozione dei Principi guida dell'ONU nel quadro di consultazioni politiche, dialoghi sui diritti umani e progetti concreti	Consultazioni politiche e progetti bilaterali in materia di diritti umani	Nuovo	DFAE
PG 10	36	Gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani	Sostegno del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani	Esistente	DFAE
	37	Negoziazione di un trattato internazionale giuridicamente vincolante in materia di diritti umani e imprese transnazionali	Monitoraggio dei negoziati	Esistente	DFAE
	38	Trattamento di questioni relative al tema imprese e diritti umani nel quadro dell'Esame periodico universale del Consiglio dei diritti umani dell'ONU	Rapporti EPU in materia d'impresa e diritti umani e formulazione di raccomandazioni EPU in questo ambito all'attenzione di altri Stati	Esistente	DFAE
	39	Trattamento del tema imprese e diritti umani in altre procedure di verifica nel quadro del diritto internazionale	Integrazione del tema imprese e diritti umani nei rapporti statali	Nuovo	DFAE / DFI / DFGP / DEFR
	40	Coordinamento tra organizzazioni multilaterali	Impegno della Svizzera per migliorare la collaborazione e la coerenza tra le organizzazioni multilaterali	Esistente	DFAE / DEFR
	41	Standard e meccanismi di controllo dell'OIL	Verifica della politica di ratifica delle convenzioni dell'OIL e dell'applicazione delle norme dell'OIL	Esistente	DEFR

	42	Attività della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani	Sostegno del dialogo politico indipendente della relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di esseri umani	Esistente	DFAE
	43	Attività del Consiglio d'Europa per l'attuazione dei Principi guida dell'ONU	Attuazione della raccomandazione del Consiglio d'Europa nel quadro del piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani	Nuovo	DFAE / DFGP / DEFR
	44	Attività in materia d'impresa e diritti umani nel quadro dell'Organizzazione mondiale del turismo	Membro del Comitato dell'Anno internazionale del turismo sostenibile per lo sviluppo 2017	Nuovo	DEFR

Principio guida		Strumento politico	Attività	Esistente o nuovo	Competenza
PG 26	45	Chiarimenti sull'accesso ai tribunali svizzeri e sulla riduzione di ostacoli di natura pratica e procedurale	Attuazione del postulato 14.3663 Accesso alla riparazione della Commissione della politica estera del Consiglio degli Stati	Esistente	DFAE
	46	Obbligo di rendere conto del proprio operato e accesso al rimedio: progetto dell'Alto commissariato dell'ONU per i diritti umani	Sostegno finanziario e politico al progetto dell'Alto commissariato dell'ONU e valutazione della raccomandazione dal punto di vista della Svizzera	Esistente	DFAE / DFGP
	47	Stato di diritto negli Stati ospiti	Attuazione del messaggio concernente la cooperazione internazionale della Svizzera 2017-2020 e attuazione della strategia sui diritti dell'uomo del DFAE 2016-2019	Esistente	DFAE / DEFR
PG 27	48	Punto di contatto nazionale (PCN) per le Linee guida OCSE destinate alle imprese multinazionali	Prosecuzione del PCN nel quadro attuale	Esistente	DEFR
	49	Sostegno da parte delle rappresentanze all'estero nella composizione delle controversie	Vaglio di un sostegno rafforzato e sistematico da parte delle rappresentanze svizzere all'estero nella composizione delle controversie	Nuovo	DFAE
PG 30	50	Meccanismo di denuncia nel quadro del Codice di condotta internazionale (ICoC) e di altre iniziative multi-stakeholder	Sostegno finanziario e politico all'ICoCA e ad altre iniziative multi-stakeholder	Esistente	DFAE